



CEPIC Centro Europeo di Psicologia Investigazione Criminologia

CORSO DI AGGIORNAMENTO E FORMAZIONE IN

Psicologia della Criminalità
e della Devianza

*Baby Prostituzione:
Dalla strada alla rete*

*Direttore didattico
Dott.ssa Chiara Camerani*

Corsisti

**Massimiliano Catini
Massimiliano Croce**

A.A. 2005-2006

Indice

Capitolo I

Minori e prostituzione: analisi del fenomeno

- 1.1 L'universo prostituzione in Italia
- 1.2 Analisi delle definizioni
- 1.3 Forme di sfruttamento sessuale
- 1.4 I bimbi prostituiti
- 1.5 I clienti
- 1.6 Lo sfruttamento del minore all'interno del circuito prostitutivo

Capitolo II

Minori sessualmente sfruttati: strumenti legislativi e pedagogici

- 2.1 Gli strumenti legislativi in Italia
- 2.2 La legge 269/98: nodi e applicazioni
- 2.3 Disposizioni giuridiche a livello internazionale e comunitario
- 2.4 La legge 228/2003 "*Misure contro la tratta di persone*"

Capitolo III

La Pedofilia in rete

- 3.1 La dimensione organizzata della pedofilia su internet
- 3.2 Informatica e pornografia
- 3.3 I pedofili ed il collezionismo di pornografia
- 3.4 Analisi d'alcuni siti a contenuto pedofilo
- 3.5 I rischi di molestia per i minori su internet
- 3.6 Investigazioni e ricerca scientifica sulla cyberpedofilia

CAPITOLO I

Minori e prostituzione: analisi del fenomeno

1.1 L'universo prostituzione in Italia

L'universo prostituzione minorile in Italia, e nello specifico a Roma con la sua variegata e sommersa espressione, non ha nulla da invidiare a città come Torino, Milano e Venezia; questa realtà si presenta multicolore e multiforme; per quanto riguarda i minori vittime della tratta, è fondamentale tenere conto che non sono solo minori vittime di abusi ripetuti ma anche di tante altre forme di violenza e violazione della loro integrità psicofisica. Inoltre, c'è il problema della riduzione in schiavitù, della perdita dei contatti con la famiglia d'origine, di lingue e culture diverse. È una situazione estremamente complessa che richiederebbe ai servizi di imparare ad attivarsi su molti livelli di presa in carico sociale, terapeutica, educativa e di protezione in situazioni di emergenza, avendo a disposizione strumenti d'intervento molteplici e differenziati, tra cui dei mediatori culturali (in considerazione del fatto che i minori molto spesso provengono da altri Paesi), di educatori con formazione specifica e dei luoghi dove ospitare e proteggere questi minori vittime di un fenomeno collegato alle attività di organizzazioni criminali.

Il 95% delle ragazze 'trafficate', come qualcuno le chiama, sono immigrate extracomunitarie, affamate, e soprattutto senza futuro¹; la prostituzione di strada, in Italia coinvolge nel complesso tra le 18 e le 30 mila persone. Un fenomeno rilevante, che vede le ragazze arrivare prevalentemente da tre paesi. Le nigeriane, le prime che sono approdate in Italia, sono attualmente le ultime della scala sociale, perché anche la strada ha le sue scale sociali di riferimento, con protettrici donne (le famose *maman*); con una forte pressione psicologica religiosa e tribale vissuta come costrizione; con una esperienza unica per quanto riguarda la forma del pagamento: la vita di queste ragazze è una sorta di leasing a riscatto, che "costa" 45 mila euro e, nel corso di alcuni anni, questo costo deve essere coperto.

¹ Dalla relazione finale dell' International Organization for Migration (IOM), "Trafficking in Women to Italy for Sexual Exploitation", Budapest, giugno, 1996;

Molte di loro vivono insieme, una sorta di ‘ comunità di scopo ’; le nigeriane, rappresentano ancora il 40% delle ragazze ‘trafficate’.

Il secondo gruppo è quello delle albanesi: possiamo chiamare queste ragazze le ‘sottomesse’ perché le donne albanesi vengono da una cultura totalmente maschilista e di tipo oppressivo, totalizzante. Queste sono ‘ le bambine ’, considerato che molte di loro sono minorenni e hanno anche dodici, tredici anni. Nei loro riguardi, i protettori sono amanti e aguzzini e le ragazze sono in un totale caos economico, abitativo, relazionale; queste ragazze sono molto spesso introversive, diffidenti, a differenza delle nigeriane, chiuse in se stesse, dentro storie molto profonde, spesso più grandi di loro, con un’angoscia senza fine.

Le albanesi rappresentano, attualmente, il 30 % del totale delle ‘trafficate’: nel corso di questo anno² la loro presenza si è abbassata di quasi la metà perché, con la possibilità del rimpatrio fornita dalla nuova legge sull’immigrazione, molte di loro sono state prese e rispediti a Durazzo o a Valona... quando arrivano in patria, le attende una seconda grande denigrazione; a queste si uniscono gli attori della prostituzione maschile da traffico. Un mondo difficile, molto impermeabile, in cui però le linee di tendenza sono le medesime: molti di questi ragazzi vengono presi dall’Est Europa, dalla Romania, dal nord Africa (in particolare Marocco e Tunisia) e vengono avviati alla prostituzione.

Le ultime arrivate, ma prime oggi della classe sociale, sono le ragazze dell’ex Unione Sovietica: Russia, Ucraina, Moldavia, e anche della Romania e della Macedonia. Questo è un fenomeno nuovissimo, sul quale si possono solo fare delle ipotesi.

Per loro, è avvenuto un passaggio da imprenditrici a trafficate: qualche anno fa arrivavano, si fermavano alcuni mesi e poi ripartivano con il denaro guadagnato. Si organizzavano la vita da imprenditrici, cercando di recuperare un po’ di soldi da investire nel proprio paese; oggi assistiamo ad un notevole abbassamento dell’età di immigrazione di molte di loro, sono queste ultime a essere vittime di un grande ricatto, una costrizione forte da parte della malavita organizzata.

Da trafficate, spesso diventano amanti, mogli, cioè stanno rompendo una delle regole forti della prostituzione di strada, che è fatta di regole molto rigide: come dire, che sta avvenendo un trascinarsi al di là della strada, cioè una sorta di mezzadria tra la prostituzione e la tratta.

² L’anno a cui si fa riferimento è il 2004, anche se già nel 2003 c’era stata una notevole flessione del fenomeno, come emerso dall’ultima relazione del Censis;

Un ruolo determinante è quello delle forze dell'ordine. Qui va fatta una riflessione molto profonda, anche rispetto all'attuazione da parte delle forze di polizia dell' articolo 16 della legge numero 40 del 1998³. L'aspetto di questi è profondamente ambivalente: c'è l'agente che lavora sulla repressione del fenomeno; quello che ha una grande attenzione nei confronti di questo mondo, quindi anche competenza; e infine c'è quello che ha ignoranza, capace addirittura di collusione e utilizzo da cliente delle ragazze, ovviamente senza pagare nulla.

³ La legge è consultabile sul web alla pagina: www.stranieri.it/leggi_fondamentali/testo_unico/lg98_040.html; l'art. 16 della legge n. 40/98 “Soggiorno per motivi di protezione sociale”, al comma 1 recita: “ Quando, nel corso di operazioni di polizia, di indagini o di un procedimento per taluno dei delitti di cui all'articolo 3 della legge 20 febbraio 1958, n. 75, o di quelli previsti dall'articolo 380 del codice di procedura penale, ovvero nel corso di interventi assistenziali dei servizi sociali degli enti locali, siano accertate situazioni di violenza o di grave sfruttamento nei confronti di uno straniero ed emergano concreti pericoli per la sua incolumità, per effetto dei tentativi di sottrarsi ai condizionamenti di un'associazione dedita ad uno dei predetti delitti o delle dichiarazioni rese nel corso delle indagini preliminari o del giudizio, il questore, anche su proposta del procuratore della Repubblica, o con il parere favorevole della stessa autorità, rilascia uno speciale permesso di soggiorno per consentire allo straniero di sottrarsi alla violenza ed ai condizionamenti dell'organizzazione criminale e di partecipare ad un programma di assistenza ed integrazione sociale” le modalità di partecipazione al programma di assistenza e integrazione sociale sono comunicate al sindaco;

1.2 Analisi delle definizioni

Riteniamo utile chiarire cosa si intende per termini quali : prostituzione, sfruttamento sessuale, abuso sessuale, tratta. Questi termini, ad un primo approccio possono sembrare simili, aventi lo stesso significato e valore, specialmente se utilizzati in modo sommario.

Viene definita *prostituzione* l'attività che prevede degli atti sessuali prestati dietro pagamento. Il pagamento non consiste necessariamente in una transizione monetaria ma può assumere la forma di un luogo dove abitare, qualcosa da mangiare, sostanze stupefacenti od altre forme di pagamento in natura⁴.

L'iniziazione al mercato della prostituzione può essere dovuto all'assenza di differenti mezzi di sostentamento. Per molti ragazzi di strada la prostituzione costituisce uno dei principali mezzi di sopravvivenza, assieme al furto ed all'elemosina.

Come possiamo leggere nel Rapporto di Yokohama⁵, gli *abusi sessuali* sono quegli atti in cui i minori diventano oggetto della gratificazione sessuale di un individuo più grande (un ragazzo più grande o un adulto, conosciuto o meno). Tali atti avvengono spesso con l'impiego della forza o dell'inganno, con l'offerta di regali o con pressioni psicologiche. Gli abusi sessuali possono essere di natura fisica, verbale o anche soltanto emotiva.

Il concetto di *sfruttamento sessuale*, invece, fa riferimento al carattere economico del rapporto in cui è coinvolto il minore e viene definito come l'impiego di un minore per scopi sessuali in cambio di un particolare vantaggio (denaro o favori) tra il cliente, l'intermediario o agente, e altri soggetti che traggono profitto dall'utilizzo di bambini. l'O.N.U. distingue tre forme di sfruttamento sessuale commerciale di bambini: prostituzione minorile, tratta e vendita di minori, sia nazionale che internazionale, a fini sessuali, e pornografia infantile⁶.

Abbiamo già detto che parliamo di *sfruttamento*, ovvero di una condizione che si determina quando un adulto trae vantaggio economico dall'abuso della propria posizione di dominio o di potere nei confronti di un minore. Parlare di adulti significa innanzitutto

⁴ Lee, M. & O'Brien, R. 1995. *The Game's Up: redefining child prostitution* London: Children's Society;

⁵ Dal documento conclusivo "*The Yokohama Global Commitment*", 20.11.2001 redatto al termine del Secondo congresso mondiale contro lo sfruttamento sessuale dei bambini;

⁶ Per ulteriori approfondimenti si possono consultare le pagine del sito web dell'UNICEF dedicate alla Sessione speciale ONU sull'infanzia , [http:// www.unicef.it/sessione2002.htm](http://www.unicef.it/sessione2002.htm) ;

parlare degli adulti appartenenti al nucleo familiare il cui ruolo può essere variamente connotato: in alcuni casi la famiglia partecipa attivamente e direttamente alla messa sul mercato, per assicurarsi introiti necessari al bilancio familiare; in altri casi la famiglia stessa è costretta ad accedere a tale situazione per una condizione di asservimento ad altri adulti, ad esempio per liberarsi da un debito contratto o per non subire minacce o ritorsioni; in altri ancora la speranza di riscatto dalle difficoltà economiche porta ad affidare i propri figli ad altri senza una chiara consapevolezza delle conseguenze e delle forme di lavoro in cui essi saranno impegnati.

Naturalmente in molti casi decisivo è il ruolo di affidatari di minori svolto da adulti più o meno legati alla famiglia o di adulti legati al minore stesso, come è il caso di “fidanzati” di ragazze ancora minorenni, ma già sufficientemente grandi da intrattenere relazioni sentimentali e sessuali con *partners* da esse stesse scelti.

In specifico parliamo di *sfruttamento sessuale del minore* per designare la produzione, più o meno intensamente forzata, di servizi di natura sessuale da parte di minori (bambini e adolescenti) in cambio di una remunerazione. È qui opportuna la distinzione tra offerta di servizi di natura sessuale in cambio di denaro e forme di abuso sessuale in ambiti domestici o in collettività di tipo educativo. Diverse sono infatti le due situazioni sia sotto il profilo delle relazioni tra adulti e bambini che le caratterizzano, che sotto quello delle possibilità di intervento.

La prima definizione internazionale della tratta è stata adottata il 6 ottobre 2000 dal Comitato Speciale delle Nazioni Unite, incaricato dell'elaborazione del Protocollo aggiuntivo alla Convenzione sulla criminalità transnazionale relativo alla tratta di esseri umani⁷. L'articolo 3 del Protocollo volto a prevenire, reprimere e punire la tratta di persone, in particolare di donne e di bambini, enuncia la seguente definizione⁸ :

" a) la tratta di persone designa il reclutamento, il trasporto, il trasferimento, l'alloggio o l'accoglienza, attraverso la minaccia o il ricorso alla forza o ad altre forme di coercizione, attraverso il rapimento, la frode, l'inganno, l'abuso di autorità o di una situazione di vulnerabilità, o attraverso l'offerta o l'accettazione di pagamenti o di

⁷ Il protocollo è consultabile sul sito web: www.uncjin.org/ (United Nations Crime And Justice Information Network);

⁸ Traduzione verosimile, non ufficiale;

vantaggi per ottenere il consenso di una persona che esercita un'autorità su di un'altra ai fini di sfruttamento.

Lo sfruttamento comprende, al meno, lo sfruttamento della prostituzione altrui o altre forme di sfruttamento sessuale, il lavoro o i servizi forzati, la schiavitù o le pratiche analoghe alla schiavitù, la servitù o il prelievo di organi ;
b) il consenso della vittima della tratta di persone al tipo di sfruttamento, di cui al comma a) del presente articolo, è indifferente quando si ricorre ad uno dei mezzi enunciati (nella definizione) ; il reclutamento, il trasporto, il trasferimento, l'alloggio o l'accoglienza di un minore a fini di sfruttamento sono considerati tratta di persone anche se non vi è ricorso ad alcun mezzo enunciato al comma a) del presente articolo ;
c) il termine minore designa una persona al di sotto dei diciotto anni. ⁹"

⁹ Art. 3 protocollo dell' ONU , 2000, consultabile sul sito web: www.uncjin.org/ ;

1.3 Forme di sfruttamento sessuale

Le forme di sfruttamento sessuale che il programma di iniziativa della Comunità Europea Stop definisce, (richiamate anche nella sintesi finale del progetto DEFI che il Censis ha realizzato nell'ambito del programma Stop¹⁰) sono essenzialmente tre:

- A. lo sfruttamento avviene evidentemente contro la volontà delle vittime e le forme di *coercizione* sono di natura *fisica* o comunque tali da impedire che la vittima possa, come vorrebbe, denunciare i propri sfruttatori;
- B. lo sfruttamento avviene contro la volontà della vittima, e le forme di *coercizione* sono di natura prevalentemente *psicologica*; anche se la vittima vuole o potrebbe, praticamente, andare a denunciare i propri sfruttatori, le minacce di ritorsione su di lei o sui propri congiunti la rendono reticente e le impediscono di collaborare con la giustizia;
- C. lo sfruttamento avviene attraverso il *raggiro*, l'*abuso di autorità* e grazie alla condizione di *deprivazione culturale e psicologica* delle vittime, grazie anche al loro stato di precarietà in quanto immigrate, in una circostanza in cui la vittima non è in grado di riconoscere la propria condizione di sfruttamento, e, comunque non conosce le alternative alle quali può accedere.

¹⁰ Nel 2000 è stato concluso il progetto D.E.F.I. (*Defence des Enfants Sur le Front International*) promosso e attuato dalla Fondazione Censis e cofinanziato dal Ministero dell'Interno la sintesi del progetto DEFI è consultabile alla pagina web: www.pacse.censis.it/pacse/. Il progetto D.E.F.I. è stato il proseguimento del progetto P.A.C.S.E. (*Project Against Child Sexual Exploitation*), anche questo promosso e attuato dalla fondazione Censis con il co-finanziamento da parte del Ministero dell'Interno e del Ministero della Giustizia - Ufficio Centrale per la Giustizia Minorile-. Entrambi i progetti sono stati realizzati grazie al co-finanziamento europeo erogato nell'ambito del programma Stop. Obiettivi del Progetto P.A.C.S.E erano: il monitoraggio, lo studio e l'analisi del fenomeno della violenza sessuale sui minori; l'indagine sull'estensione del fenomeno, sui problemi operativi e sulle forme del fenomeno, in particolare l'abuso intrafamiliare, la tratta dei minori, la pornografia e la prostituzione minorile. Una volta conclusesi le attività inerenti al progetto nel 2000 è stato pubblicato un "Prontuario per gli operatori del territorio" - distribuito alle Prefetture e, tramite queste, agli enti locali e agli enti del privato sociale operanti nel settore; Materiali e informazione sul Progetto P.A.C.S.E. sono reperibili sul sito <http://www.pacse.censis.it/> Il primo programma Stop è stato istituito con l'azione comune 96/700/GAI del Consiglio del 29 novembre 1996 ed è visionabile sul sito Internet http://europa.eu.int/comm/justice_home/project/stop_fr.htm ;

Nel caso specifico dei minorenni le condizioni in cui si esercita la prostituzione appartengono a tutte e tre le tipologie citate, con differenziazioni tra varie situazioni; tuttavia esse si articolano in un *continuum* anche più esteso, che va da una condizione di sfruttamento caratterizzato dal modello di schiavitù e di completa sottomissione della volontà della vittima (chiarissimo nel caso di prostituzione *infantile*) a un modello di almeno relativa “autodeterminazione” in assenza di sfruttatore o nel quadro di un rapporto con lo stesso sfruttatore caratterizzato da relazioni intense e non afflittive, (situazione presente in alcuni casi di prostituzione *adolescenziale*, al limite della maggiore età, in cui chi trae vantaggio dalla prostituzione è un partner di vita).

Un concetto va ancora richiamato: lo sfruttamento non occasionale dei bambini configura quella che è stata definita una forma di lavoro minorile, il *lavoro sessuale*¹¹. Bisogna dire che solo in tempi recenti questa nozione è stata ritenuta utilizzabile per designare la condizione di minori che traggono i mezzi di sopravvivenza dallo scambio sesso - denaro.

In particolare è il *Bureau International du Travail* (BIT) ad aver utilizzato la nozione di *lavoro sessuale* dei bambini affinché questa forma illegale di lavoro venisse considerata nelle statistiche del lavoro minorile.

Lo sfruttamento sessuale del minore a fini economici e la caratterizzazione dell'attività come lavoro pone in evidenza la dimensione economica della problematica. Ciò consente di ipotizzare interventi di prevenzione che abbiano a fondamento proprio l'attenzione a tale dimensione (senza naturalmente dimenticare l'esigenza di reprimere lo sfruttamento utilizzando il diritto penale).

¹¹ Definizione data dal B.I.T. (Bureau International du Travail) info alla pagina web: www.manitese.it/cres/stru898/infa7.htm ;

1.4 I bimbi prostituiti ¹²

È difficile associare alla parola bambini l'aggettivo duro di *prostituti*. Questo perché nel caso dei bambini la prostituzione non rappresenta mai una libera scelta. È più corretto quindi usare l'aggettivo prostituiti, che rende più chiaro il concetto che dietro ogni bambino prostituito c'è qualcuno che ha voluto scientemente ridurlo a merce, o comunque che anche quando un minore offre “*volontariamente*” servizi sessuali lo fa perché indotto da situazioni oggettive e cogenti, *in primis* la povertà. Infatti, in tutto il mondo la vulnerabilità dei bambini rispetto allo sfruttamento sessuale risiede innanzitutto nelle condizioni di vita e familiari.

I minori prostituiti provengono da situazioni di emarginazione e di miseria e, non a caso, la maggioranza di essi ha origini rurali. Al degrado economico e sociale si affianca il deterioramento della solidarietà familiare e del gruppo sociale di appartenenza. Sovente i fanciulli sono figli di prostitute oppure hanno subito abusi sessuali già nella famiglia; la maggior parte comincia tra gli undici e i quindici anni ma non mancano casi di bambini iniziati alla prostituzione a sei o addirittura a quattro anni.

I bambini prostituiti possono essere suddivisi in due gruppi: i minori sfruttati nei locali a luci rosse, molto spesso con la complicità della famiglia (si stima che l'arruolamento nel mercato della prostituzione avvenga nel 48% dei casi tra amici e nel 33% tra parenti) e i bambini di strada, generalmente in stato di grave abbandono, che offrono prestazioni sessuali per ottenere il necessario per la sopravvivenza quotidiana¹³.

I precoci rapporti sessuali che questi hanno, producono gravi danni sui piccoli e immaturi corpi, rendendoli inoltre più facilmente vulnerabili alle malattie a trasmissione sessuale, fra cui l'AIDS. Molti clienti sono convinti che la scelta di un partner giovanissimo (si parla ormai di bimbi di cinque, sei anni) comporti rischi meno elevati di contagio; in realtà non è così. Contrariamente a questa convinzione, i bambini sono maggiormente esposti a contrarre l'AIDS di quanto non lo siano gli adulti a motivo della

¹² Usare la parola “bimbi” anziché “minori” non è casuale ma nasce da un nostro disappunto personale riguardo a questo mercato purtroppo molto espanso; inoltre anche la convenzione del fanciullo del 1989 intende bambini tutti i minori di anni diciotto senza distinzioni di razza, sesso, nazione ecc. ;

¹³ I primi a Roma li troviamo nei club privè : circuito chiuso per “pochi eletti” al quale si accede per amicizie fidate del “giro”; I ragazzini di strada, come già accennato sono ovunque: semafori, centri commerciali, fermate autobus ecc. ;

delicatezza dei loro tessuti¹⁴. Si deve inoltre tenere presente che la scarsissima informazione fra i minori sulla propria sessualità e sulla trasmissibilità dell'HIV aggrava ulteriormente la situazione, e che la posizione del minore, dal punto di vista contrattuale, non è così forte da poter resistere alle pressioni, alle violenze o ai regali dei clienti, che insistono per avere rapporti non protetti.

Alle volte la minore età di questi *bambini - oggetto* non è un dato immediatamente rilevabile, a causa dell'elevato grado di vaghezza da parte delle giovani, che nella maggioranza dei casi affermano di essere maggiorenni, avendo ricevuto precise e ferree indicazioni da parte degli sfruttatori che, dopo aver sottratto loro i veri documenti di riconoscimento, danno loro una documentazione falsa che attesti la maggiore età. Le fattezze stesse delle ragazze e dei ragazzi immessi su strada possono trarre in inganno poiché sono spesso scelti tra quelli che possono sembrare più grandi dell'età reale.

La possibilità di rilevare l'età come i luoghi abituali dipende anche dalla capacità degli educatori di infiltrarsi nei circuiti sommersi e di monitorare capillarmente il territorio poiché la prostituzione minorile non si concentra in determinate aree, come è tipico di quella adulta. Gli sfruttatori sanno che se per caso l'età della minore viene scoperta si ha un intervento immediato indipendentemente dalla sua volontà, quindi le minori rimangono per brevi periodi nello stesso territorio per evitare che le forze dell'ordine e gli operatori di strada riescano a costruire un rapporto di fiducia maggiore e ad ottenere l'informazione sulla minore età.

L'identificazione è determinata dalla preparazione degli educatori, ma anche dal loro atteggiamento mentale e culturale; in alcuni casi si rileva una mancata volontà di affrontare il problema: se le ragazze dicono di essere maggiorenni e mostrano documenti che sembrano attestarlo, pur in presenza di persone che appaiono visibilmente più giovani dell'età dichiarata, si preferisce ignorarlo. In questa come in altre fasi del percorso di tutela dei minori vittime della prostituzione, gli operatori auspicano una maggiore formazione e integrazione con le forze dell'ordine affinché alla segnalazione seguano misure di protezione dei minori da eventuali ritorsioni da parte del racket.

¹⁴ Il loro sistema immunitario risulta debole e provato dalle avversità della strada, dagli agenti atmosferici quali smog e lunghe ore sotto il sole, la pioggia, il vento ecc.; dalle carenze alimentari e di riposo, da quelle di svago ;

Si pensa che gran parte dei minori prostituiti stranieri siano vittime del traffico di esseri umani gestito da organizzazioni criminali di livello internazionale per le quali lo sfruttamento della prostituzione minorile e adulta è parte di un sistema più ampio di illegalità che si compone anche del commercio delle armi e della droga. Il momento della rilevazione, della segnalazione, può comportare rischi elevati per il/la minore, perché il/la suo/a rivelazione può essere vissuta dagli sfruttatori come un pericolo di scoperta anche degli altri traffici e ciò può mettere in pericolo l'incolumità stessa del/la minore.

L'individuazione di minori è resa difficoltosa anche dal ferreo controllo che in alcuni gruppi etnici è svolto dagli sfruttatori, che si trattengono a sorvegliare i minori quando sono in strada.

Oltre all'intervento congiunto delle forze dell'ordine e delle unità di strada preposte, esistono anche sacche di prostituzioni minorile romana e di minori stranieri regolarmente presenti nella capitale la cui rilevazione può avvenire grazie alla scuola e al sistema dei servizi sociosanitari ed educativi presenti sul territorio che, possono rappresentare contesti di vita in cui questa categoria di minori prostituiti possono lasciare emergere disagi derivanti da violenze riconducibili ad esperienze di sfruttamento.

1.5 I clienti

Un versante poco esplorato della questione è senza dubbio quello che concerne la figura del cliente. Poche sono le ricerche sul versante della domanda di sesso a pagamento. Si può citare la ricerca del Censis “*I comportamenti sessuali degli Italiani: falsi miti e nuove normalità*” presentata nel 2000 a Roma, che tra l’altro, ha permesso di ottenere una serie di informazioni relative al ricorso ai rapporti sessuali a pagamento. In questo caso l’immaginario collettivo colloca questo comportamento in una sorta di normalità dell’attività sessuale maschile: il cliché è quello di un ricorso diffuso e praticamente universale da parte dei maschi alle prestazioni sessuali a pagamento.

La centralità del discorso sulla prostituzione appare anche legata all’autentica esplosione della prostituzione in Italia, a cui si è assistito a partire dall’inizio degli anni *Novanta*, alimentata dai flussi di donne provenienti dai paesi dell’Est e dall’Africa. La crescita e l’articolazione dell’offerta di sesso a pagamento è stata senza dubbio strettamente intrecciata con una dinamica analoga dal lato della domanda, con un incremento consistente del ricorso alla prostituzione da parte degli Italiani.

L’indagine ha permesso di delineare dimensione e caratteristiche socio-demografiche prevalenti della domanda di sesso a pagamento in Italia. In particolare è stato possibile rilevare quella quota che ha esplicitamente riconosciuto di aver avuto rapporti sessuali con prostitute e che può rappresentare il nucleo duro della domanda sul mercato della prostituzione. Si tratta del 4,4% degli intervistati, percentuale che però sale all’8,7% tra gli uomini, mentre l’articolazione sociale e territoriale della domanda di sesso a pagamento si caratterizza per una maggiore diffusione al Nord che nel Centro Sud, nelle grandi città rispetto ai piccoli centri, tra gli anziani rispetto ai giovani, tra i laureati rispetto ai possessori di titolo di studio più basso.

In questo quadro, diverse sono le motivazioni e i fattori che possono essere considerati favorevoli alla ricerca di ragazze e ragazzi giovani o giovanissimi; prima di tutto, sia nel mercato internazionale legato al turismo sessuale, sia nei contesti occidentali, la paura delle malattie sessualmente trasmissibili, a partire dalla falsa idea che i più giovani rappresentano una situazione di minore rischio. Tutti gli operatori interpellati riferiscono che la motivazione della preferenza dei clienti per le minorenni è

legata al fatto che sono considerate più sane e meno soggette a contrarre e trasmettere infezioni. Risulta evidente che i clienti preferiscono di gran lunga le ragazze molto giovani, non tanto perché bambine acerbe (meccanismo base della pedofilia), ma piuttosto perché ritenute più sane, meno “*vissute*” in tutti i sensi e dunque anche perché ritenute - spesso erroneamente - meno colpite dalle malattie infettive. Per un rapporto sessuale con una di loro senza l’uso del preservativo alcuni clienti sono disposti a spendere cifre anche piuttosto elevate, e questo conferma il loro status di “merce pregiata”.

Una seconda spiegazione è definibile in termini di consumo *feticistico* della giovinezza, ossia di desiderio di possedere corpi giovani che nel contesto della società sono esaltati come quanto di più desiderabile esista. Molti clienti trovano solamente nel mercato della prostituzione quanto nel loro immaginario appare come orizzonte da raggiungere a tutti i costi, in questo senza differenze (se non di impegno economico) tra l’esperienza che si può fare viaggiando e quella che si può acquistare girando i viali delle periferie delle città o attraverso un amico informato e con i contatti giusti.

Più tradizionale, per certi versi la natura della domanda di prostituzione omosessuale, anche se ancora meno conosciuta, poiché dei clienti di ragazzi non si parla, nessuna indagine su di essi è stata fatta. Mentre non è troppo difficile interloquire con un cliente di una prostituta, i clienti dei ragazzi, spesso potenti e danarosi, comunque in genere non dichiarati, dovrebbero innanzitutto riconoscersi come omosessuali, che pagano qualcuno per la prostituzione, e in ultimo che cercano dei minorenni.

Ma chi è realmente questo cliente? Il cliente è una figura che attraversa le classi sociali, le professioni e le fasce d’età; non è, come si pensava tempo fa, necessariamente una persona sola, senza legami e priva di affetti o meglio ancora, portata a comportamenti sessualmente irregolari e a rischio: il cliente si nasconde tranquillamente nella normalità di esistenze, *ordinarie, noiose e insospettabili*. È il cliente, come ogni logica di mercato, che ne determina la legge: dove è l’offerta di un prodotto la è presente una forte domanda dello stesso.

Il cliente dei bambini prostituiti nasce da un problema culturale ed educativo; a Roma evidentemente, come in altri contesti non solo nostrani, esiste un’errata ideazione dei rapporti tra uomini e donne; una carente educazione affettiva; una concezione della sessualità come oggettivazione dell’altro; inoltre i clienti rappresentano la fonte di

sostegno e talune volte anche di sopravvivenza per chi “*ha deciso*” di prostituirsi, quindi un atteggiamento legislativo che colpisce i clienti, colpisce direttamente i minori in questione, prima di colpire gli eventuali sfruttatori¹⁵.

¹⁵ Rapporti di ricerca Censis, “Sfruttamento sessuale e minori. Nuove linee di tutela”, ricerca condotta nel quadro del progetto Pacse (*Project Against Child Sexual Exploitation*), Roma, 1998;

- Censis, “Tratta e sfruttamento sessuale: l’indagine presso gli operatori in Italia”, ricerca condotta nel quadro del progetto Pacse (*Project Against Child Sexual Exploitation*), Roma, 1999 ;
- Censis “I comportamenti sessuali degli Italiani: falsi miti e nuove normalità”, Roma, 2000;
- Centro nazionale di documentazione e analisi per l’infanzia e l’adolescenza, “Le violenze sessuali sui bambini: lo stato di attuazione della legge 269/98”, in “Questioni e documenti”, n. 19, Firenze, 2001;
- Eurispes, “Rapporto Italia 2001”, Roma, 2001;
- Eurispes, “2° Rapporto Nazionale sulla condizione dell’infanzia, della preadolescenza e dell’adolescenza”, Roma, 2002;
- Parsec - Università di Firenze, “Il traffico di donne immigrate per sfruttamento sessuale: aspetti e problemi. Ricerca e analisi della situazione italiana”, Rapporto di ricerca, Roma, 1996;
- Interventi e documenti diversi della Caritas Ambrosiana, “A proposito di... tratta delle donne, prostituzione, Legge Merlin, art 18 T.U. 286/98 (L. 40/98)”, documento 22 febbraio 2002, Milano;
- Commissione interministeriale art. 18, “Analisi conclusiva dei dati relativi al monitoraggio dei progetti di protezione sociale art. 18 (T.U. n. 286/98)”, Roma, 2001
- De Gennaro G., Audizione davanti al Comitato Schengen in materia di tratta degli esseri umani, 17 ottobre 2000, Roma;
- De Gennaro G., Intervento al Convegno internazionale “Traffico di esseri umani. Alla ricerca di nuove strategie”, 25 ottobre 2000, Roma;
- Gruppo di lavoro italiano per la Convenzione sui diritti del fanciullo, Raccomandazioni contenute nel rapporto supplementare alle Nazioni unite su “I diritti dell’infanzia e dell’adolescenza in Italia. La prospettiva del terzo settore”, Save The Children, Roma, 2001;
- International Labour Office, Economic incentives for children and families to eliminate or reduce child labour, Ginevra, 1996;
- International Labour Office, Statistical information and monitoring programme on child labour (Simproc), a cura dell’International Programme on the Elimination of child labour (IPEC) and Bureau of Statistics (STAT), Ginevra, 2000;

1.6 Lo sfruttamento del minore all'interno del circuito prostitutivo

La lotta alla prostituzione minorile, ha bisogno anche di uno sforzo di tipo culturale: le comunità locali dovrebbero essere sensibilizzate e informate sugli aspetti reali del fenomeno per un'assunzione di responsabilità collettiva rispetto al destino di minori le cui vite sono drammaticamente segnate da abusi e violenze: prodotto di una "domanda" che trae origine all'interno della società italiana.

Le condizioni da cui traggono origine i flussi della prostituzione minorile determinano l'atteggiamento con il quale il minore vive la condizione di sfruttamento. In strada gli operatori testimoniano di incontrare molte giovani che sono nel circuito stretto della tratta ma anche altre che individuano l'entrata nel giro della prostituzione come l'unico progetto migratorio possibile per uscire dalle condizioni di povertà. Ciò implica spesso che la decisione di uscirne ed eventualmente di denunciare gli sfruttatori si renda possibile solo nel momento in cui la ragazza o il ragazzo capiscono che il loro progetto migratorio è fallito.

Per quanto riguarda i minori italiani, si tratta spesso di bambini appartenenti a contesti familiari e socioeconomici deprivati; anche per i minori prostituiti italiani la deprivazione sociale, culturale ed economica è individuata come una delle cause determinanti il loro inserimento nel circuito della prostituzione. Le misure di prevenzione richiedono un investimento di risorse nel sostegno ai nuclei familiari di origine e iniziative di *empowerment*¹⁶ delle comunità locali attraverso la creazione di una

¹⁶ Il concetto di empowerment, letteralmente "accrescere in potere", proviene dagli studi di politologia che si indirizzavano all'analisi di quei gruppi e movimenti statunitensi impegnati, tra gli anni '50 e '60, nell'azione per i diritti civili e sociali delle minoranze e rispetto ad altri temi che facevano vacillare gli equilibri precostituiti del tessuto sociale quali, ad esempio, l'emancipazione delle donne. Il *processo di empowerment* mette in causa le competenze attive della persona che la rendono in grado di esercitare un 'realistico' controllo sugli eventi e sulle situazioni in cui è coinvolta, di far fronte ai cambiamenti che vi intercorrono, e di produrre essa stessa delle condizioni di cambiamento. La messa in atto di tali competenze è essenzialmente connessa a due fattori: le risorse oggettivamente disponibili materiali e non e le risorse di natura psicologica. Tra queste possiamo evidenziare: la capacità di vedere quanto e che cosa nella situazione può essere utilizzato come risorsa; la capacità dell'individuo di prendere iniziative; di esprimere la sua autonomia gestionale; di fare progetti relativi a sé ed alle proprie azioni e di impegnarsi in essi con fiducia, con stima delle proprie possibilità, con una sufficiente resistenza alle frustrazioni.

Il minore che si trova in una situazione d'impotenza, appare psicologicamente debole, dipendente, passivo, rassegnato, pessimista, con scarsa fiducia nelle proprie capacità e dipendente dall'opinione altrui. La sua è una condizione di passività appresa, tale da determinare il fatto che ogni evento possa essere considerato come al di fuori della propria capacità di controllo e di dominio. Il sistema di valori della *persona empowered* include quelli tipici dell'assertività: la dignità personale, la libertà e l'autonomia, il rispetto di sé

rete di servizi educativi e sociali cui le famiglie e i minori possano avere facilmente accesso. Il degrado socio-ambientale di alcune zone di Roma è individuato come un fattore che concorre ad accrescere il rischio che bambine e bambini subiscano forme di vittimizzazione connesse allo sfruttamento sessuale.

La prostituzione minorile romana vede anche la presenza di una certa percentuale di adolescenti che appartengono ad un ceto medio-alto per i quali la prostituzione può essere considerata una scelta autonoma spinta da una forte ribellione interiore, da un grande bisogno di trasgredire che nasce dalla speranza di attirare l'attenzione di una famiglia intesa come distante e disattenta e di colmare un vuoto esistenziale attraverso la conquista di una disponibilità economica che consenta un facile acquisto di beni. Si tratta di minori che appartengono ad ambienti familiari che non hanno le caratteristiche tipiche delle famiglie che accedono ai servizi sociali territoriali, da ciò ne consegue che la scuola è forse uno dei pochi ambiti di vita nei quali è possibile attuare strategie preventive e di aiuto.

Un mondo a parte è, poi, quello dei bambini zingari, vittime di gravi abusi e violenze da parte di reti di pedofili e sfruttati nei circuiti della prostituzione sia all'interno che all'esterno dei campi di accoglienza; è questa una realtà in parte nuova prodotta dalla frantumazione dei legami sociali all'interno dei clan nomadi e dal dilagare della droga anche tra gli adolescenti che molto spesso si prostituiscono per potersi acquistare la dose; gli interventi di prevenzione e contrasto sono spesso ostacolati per motivi di ordine pubblico poiché si preferisce ignorare il problema al fine di evitare conflitti a livello locale. Per quanto riguarda invece i minori stranieri, il loro ingresso in Italia avviene nella stragrande maggioranza dei casi in maniera illegale. Le modalità di avvio e permanenza nel mercato della prostituzione dipendono dalla nazionalità di appartenenza del minore e dalle caratteristiche dell'organizzazione criminale. In generale, si ritiene che la violenza è diventata sempre più spesso il mezzo cui si ricorre per controllare e

e degli altri. Ha fiducia nelle proprie capacità e nel supporto che queste potranno trovare in caso di difficoltà, ha controllo sul senso e sul significato della propria azione, ha un senso di autoefficacia, ovvero esprime la convinzione di poter raggiungere i propri obiettivi. *Empowerment* è la parola inglese che può essere tradotta in italiano con "conferire poteri", "mettere in grado di"; è quindi il risultato di un'evoluzione esperienziale di apprendimento che portano un soggetto a superare una condizione di impotenza. Un "saper fare" e "saper essere" caratterizzati da una condizione di fiducia in sé, capacità di sperimentare, di confrontarsi con la realtà circostante;

trattenere la ragazza nel circuito: una più forte repressione da parte delle forze di polizia sulle organizzazioni fa sì che ci sia un più rigido controllo sulle ragazze. Ciò significa che le minori sono soggette a forme di coercizione estremamente violente per dissuaderle dal chiedere aiuto e obbligarle a mentire sulla loro età. Le azioni di contatto e di rilevazione dovrebbero quindi essere strutturate e coordinate con le forze di polizia e dovrebbe essere sempre possibile predisporre un pronto intervento perché nel momento in cui la ragazza o il ragazzo chiedono aiuto è fondamentale mettere tempestivamente in atto l'accoglienza per impedire che il/la minore rimanga alla mercé degli sfruttatori, correndo gravi pericoli per la sua stessa incolumità.

In alcuni gruppi le ragazze compiono percorsi di emancipazione restando all'interno del circuito dello sfruttamento: una ragazza nigeriana può diventare essa stessa una *maman* e riuscire ad avere sotto il proprio controllo due o tre ragazze; anche nel gruppo della prostituzione albanese una ragazza può riuscire con il tempo a ricoprire un ruolo di controllo su altre donne, specialmente minorenni, assumendo il compito per conto del clan di raccogliere i soldi dalle altre ragazze.

Alcune minori rimangono legate alle organizzazioni che le sfruttano perché vengono coinvolte anche nel traffico internazionale di droga che le utilizza come corrieri. Hanno paura a ribellarsi perché conoscono l'enormità degli interessi in gioco, temono di essere uccise, di non trovare aiuto e di essere denunciate come spacciatrici. La permanenza nello stesso luogo è condizionata anche dai meccanismi di profitto che derivano dalla prostituzione dei minorenni; inoltre esiste una vera e propria filiera dello sfruttamento che trae vantaggi economici diretti e indiretti: le organizzazioni criminali straniere e italiane che gestiscono la prostituzione, coloro che trasportano le ragazze in Italia, funzionari corrotti che forniscono loro i documenti e coprono il traffico dai paesi di provenienza all'Italia, avvocati senza scrupoli che lucrano sulle situazioni nelle quali si vengono a trovare le ragazze, medici cui viene richiesta assistenza medica, talvolta per praticare interruzioni di gravidanza, e anche i padroni degli immobili dove i minori vivono e sono obbligati a prostituirsi.

Dalla tratta dei minori traggono vantaggi economici anche uomini delle forze di polizia che sono tacitamente consenzienti con le organizzazioni criminali, sia nei paesi d'origine sia in quelli di transito e di destinazione. In alcune aree del territorio, c'è una ricaduta economica anche sulle organizzazioni criminali locali con le quali gli sfruttatori

si accordano per avere una sorta di copertura e di autorizzazione ad agire. Questa complessa e articolata rete di soggetti che traggono vantaggio dalla prostituzione minorile costituiscono al contempo la rete di controllo che grava sul minore e lo forza nella condizione di sfruttamento e schiavitù. A tale strutturato sistema di criminalità non si contrappone oggi una rete altrettanto forte e organizzata di legalità: più l'azione degli operatori rimane isolata dal contesto locale, maggiori sono i rischi che essi stessi corrono e minore è la loro capacità di contrapporsi alle condizioni di sfruttamento del minore e di allontanarlo dal circuito.

Riguardo ai minori romani, il perpetuarsi delle condizioni di vittimizzazione è favorito dalla frequente connivenza, se non diretta responsabilità, da parte delle famiglie di origine e dai lineamenti del loro sfruttamento. Si tratta spesso di ragazzine e ragazzini che, abbandonata la scuola, sono usciti dalla sfera di intervento delle istituzioni, diventando così "invisibili".

Capitolo II

Minori sessualmente sfruttati: strumenti legislativi

2.1 Gli strumenti legislativi in Italia

Quanto abbiamo visto fin qui, nel corso dell'ultimi cinquanta anni, (quarantotto per l'esattezza, dall'emanazione della "legge Merlin") ha condotto l'apparato giuridico alla costituzione di norme sempre più complesse in grado di assicurare la protezione delle vittime da un lato e lottare contro il fenomeno della criminalità organizzata e della riduzione in schiavitù dall'altro.

Già nella nostra carta costituzionale¹⁷ sono considerati, accolti e tutelati i diritti dei minori, essenzialmente diritti di personalità¹⁸⁻¹⁹; solo a fronte delle forti inadempienze genitoriali nasce nel 1967 il diritto dei minori. Abbiamo così una tutela sostanziale dei diritti del minore che impone un'azione riparativa, qualora questi siano stati violati, nonché un'azione promozionale, affinché, i diritti di cui ogni minore è titolare, siano conosciuti, sviluppati e messi in atto genuinamente nella società.

Il diritto dei minori si occupa sostanzialmente di evidenziare, raccogliere e collegare quell'insieme di diritti che, sebbene sono pertinenti a tutti i cittadini, assumono una speciale prerogativa in relazione ad un soggetto meritevole di un aiuto specifico nonché di una particolare considerazione affinché possa trovare sostegno il suo itinerario maturativo e il suo progressivo inserimento nella società di appartenenza²⁰.

¹⁷ Moro C.A. , Manuale di diritto minorile, III edizione Zanichelli editore, Bologna,2002;

¹⁸ Lo sono il diritto alla vita, non inteso solo come diritto alla vita fisica ma anche ad uno sviluppo globale di personalità; il diritto alla identità; i diritti di libertà: fisica, sessuale e tutte quelle libertà favorevoli alla crescita dell'uomo e alla sua relazione con gli altri; il diritto alla famiglia, quindi il diritto di ricevere da questa le cure adeguate ad uno sviluppo sano e armonico; il diritto all'istruzione , alla salute, al riposo e allo svago;

¹⁹ L'art. 31 della Costituzione italiana in particolare Protegge l'infanzia e la gioventù, favorendo gli istituti necessari a tale scopo;

²⁰ Di notevole rilevanza è la legge n.ro 151 del 1975 apparsa sulla Gazzetta Ufficiale n. 135, edizione straordinaria del 23 maggio 1975 in materia di *Riforma del diritto di famiglia* consultabile sul sito internet: www.centrodonnalisa.it/legislazione.htm; oltre a occuparsi della famiglia e dei rapporti tra i coniugi, tende

A questo scopo l'ordinamento giuridico italiano si prefigge di accostare l'intervento giudiziario alla realizzazione di una preferibile condizione di vita del minore singolo sul quale si deve decidere, considerando questi, nel complesso delle sue caratteristiche irripetibili di personalità; le sue esigenze e i suoi stati maturativi; le sue risorse nonché il suo vissuto e le sue capacità relazionali²¹.

Per quanto si attiene ai diritti dei minori sessualmente sfruttati, possiamo fare assegnamento ad alcune leggi sulla prostituzione, sulla violenza sessuale e sull'immigrazione; la legge n.ro 75 del 1958 (legge Merlin)²² regola la prostituzione in generale e considera oggetto di sanzione il reclutamento di persone a fini di prostituzione (art. 3); ogni forma di sfruttamento, e l'aggravante per modalità caratterizzate da violenza, minaccia, inganno e per reclutamento di minorenni (art. 4); l'incitamento a trasferirsi in un altro paese e l'attività di organizzazioni nazionali e di altri paesi che svolgono questo lavoro (art. 3)²³. In questa legge tuttavia abbiamo unicamente il raddoppio della pena (art. 4) nel caso il danno fosse commesso a minori di anni ventuno; questa protezione speciale viene abrogata dall'articolo 18 della legge n.ro 269/98.

Nel 1998 con la legge 269, abbiamo una legislazione specifica in tutela del minore sessualmente sfruttato: per la prima volta nel nostro ordinamento siamo forniti di una legge che rende penalmente punibile il comportamento del cliente del minore prostituito; questa legge prevede inoltre (art. 9) l'ipotesi delittuosa di chi *“commette, tratta o comunque fa commercio di minori di diciotto anni al fine di indurli alla*

a tutelare il minore accreditandogli uno status familiare che da diritto al mantenimento, all'educazione e all'istruzione nei confronti dei genitori in forza del solo rapporto biologico di discendenza;

²¹ Moro C.A. ,op. cit.;

²² La legge 20 febbraio 1958, n.ro 75 in materia di prostituzione ha il titolo :

“ abolizione della regolamentazione della prostituzione e lotta contro lo sfruttamento della prostituzione altrui”, fu pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n.ro 55 del 4 marzo 1958; è consultabile sul sito internet: http://isd.olografix.org/faq/175_58.htm;

²³ L'articolo 3 della suddetta legge sostituisce gli articoli 531 e 536 del codice penale recitando *“è punito con la reclusione da due a sei anni e con la multa da cinquecento a venti milioni di lire...”* in particolare: al comma 4) chiunque recluti una persona al fine di farle esercitare la prostituzione, o ne agevoli a tal fine la prostituzione; ai comma 7) chiunque espliciti un'attività in associazioni ed organizzazioni nazionali ed estere dedite al reclutamento di persone da destinare alla prostituzione od allo sfruttamento della prostituzione, ovvero in qualsiasi forma e con qualsiasi mezzo agevoli o favorisca l'azione o gli scopi delle predette associazioni od organizzazioni; 8) chiunque in qualsiasi modo favorisca o sfrutti la prostituzione altrui; è opportuno sapere che la pena è raddoppiata secondo quanto disposto dalla stessa legge all'articolo 4 , in particolare ai comma: 1- se il fatto è commesso con violenza minaccia, inganno; 2- se il fatto è commesso ai danni di persona minore degli anni ventuno o di persona in stato di infermità o minoranza psichica, naturale o provocata; 6- se il fatto è commesso da pubblici ufficiali nell'esercizio delle loro funzioni;

prostituzione” punendo questo comportamento con una pena da sei a venti anni.

La legge titolata "Norme contro la violenza sessuale" n. 66 del 15 febbraio 1997²⁴, getta le basi alla successiva [la citata 269/98], considerando la violenza sessuale un crimine contro la persona e non contro la morale pubblica, come dichiarava la legislazione vigente fino allora; le violenze perpetrate ai danni di minori divengono perseguibili d'ufficio, responsabilizzando così maggiormente le pubbliche autorità, che sono tenute a garantire al contempo un servizio di assistenza e protezione alle vittime anche durante lo svolgimento del procedimento penale.

L'articolo 3 (incluso nel Codice di Procedura Penale al numero 609-bis), punisce con la reclusione da cinque a dieci anni *“chiunque, con violenza o minaccia o mediante abuso di autorità, costringe -o induce- taluno a compiere o subire atti sessuali”*; il legislatore manifesta l'intenzione di punire fra gli altri, coloro che abusano delle condizioni di inferiorità fisica o psichica della vittima; più interessante è l'articolo 4²⁵ che, in materia di aggravanti punisce con la reclusione da sei a dodici anni nei casi: 1) in cui le violenze di cui sopra sono state perpetuate nei confronti di persona che non ha compiuto quattordici anni; 2) se queste sono state effettuate con l'uso di armi o di sostanze alcoliche, narcotiche o stupefacenti o di altri strumenti o sostanze gravemente lesivi della salute della persona offesa; 3) qualora esse provengano da persona travisata o che simuli la qualità di pubblico ufficiale o di incaricato di pubblico servizio; 4) se il fatto si è consumato nei confronti di persona che non ha compiuto gli anni sedici della quale il colpevole sia l'ascendente, il genitore anche adottivo, il tutore; la pena va da sette a quattordici anni di reclusione invece, se il fatto è commesso nei confronti di persona che non ha compiuto gli anni dieci; è indicativo come l'uso/abuso intrafamiliare sia positivamente evidenziato con una pena inversamente proporzionale all'età della vittima.

L'articolo 5²⁶ di notevole interesse, focalizza l'attenzione sugli atti sessuali con minorenne, recitando: *“soggiace alla pena stabilita dall'articolo 609-bis chiunque, al di fuori delle ipotesi previste in detto articolo, compie atti sessuali con persona che, al momento del fatto: 1) non ha compiuto gli anni quattordici; 2) non ha compiuto gli anni*

²⁴ Pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 25 marzo 1997 n. 70; consultabile alla pagina web: www.parlamento.it/parlam/leggi/970661.htm;

²⁵ 609-ter del C.P.P. ;

²⁶ 609-quater del C.P.P. ;

*sedici, quando il colpevole sia l'ascendente, il genitore anche adottivo, il tutore, ovvero altra persona cui, per ragioni di cura, di educazione, di istruzione, di vigilanza o di custodia, il minore è affidato o che abbia, con quest'ultimo, una relazione di convivenza*²⁷; difficilmente conciliabili appaiono la lunghezza dei tempi della giustizia e la necessità di protezione del minore sia sul fronte dell'assunzione dei decreti di tutela che delle indagini e del procedimento penale.

Con l'approvazione della legge 8 novembre 2000 n.ro 328 *Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali*, il cui progetto è stato redatto dal Dipartimento per gli affari sociali ora Dipartimento per le politiche sociali e previdenziali, l'Italia si è dotata di un fondamentale strumento di riforma della rete dei servizi sociali in direzione dell'integrazione degli interventi sociali, sanitari ed educativi nonché del potenziamento della cooperazione tra enti pubblici ed enti del privato sociale.

La legge e i decreti attuativi costituiscono un quadro entro il quale trovano collocazione naturale anche le azioni di protezione sociale dei minori vittime di sfruttamento sessuale e quelle volte all'attuazione di misure di prevenzione precoce attraverso l'ampliamento delle risorse di supporto a favore della famiglia e delle responsabilità familiari e dei gruppi a rischio di emarginazione ed esclusione sociale²⁸.

²⁷ Pena inferiore viene attribuita per "corruzione di minorenni" (art. [6] 690-quinquies) "*chiunque compie atti sessuali in presenza di persona minore di anni quattordici, al fine di farla assistere, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni*"; l'articolo 7 interviene chiarificando che il colpevole non può invocare, a propria scusa, l'ignoranza dell'età della persona offesa. Infine è opportuno menzionare ciò che reclama l'articolo 10: "*la condanna per alcuno dei delitti previsti dagli articoli 609-bis, 609-ter, 609-quater, 609-quinquies e 609-octies comporta: 1) la perdita della potestà del genitore, quando la qualità di genitore è elemento costitutivo del reato; 2) l'interdizione perpetua da qualsiasi ufficio attinente alla tutela ed alla curatela; 3) la perdita del diritto agli alimenti e l'esclusione dalla successione della persona offesa*";

²⁸ Pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 265 del 13 novembre 2000 -Supplemento ordinario n. 186 e consultabile sul web all'indirizzo: www.senato.it/parlam/leggi/003281.htm;

2.2 La legge 269/98: nodi e applicazioni

La legge 269/98: “Norme contro lo sfruttamento della prostituzione, della pornografia, del turismo sessuale in danno di minori, quali nuove forme di riduzione in schiavitù”²⁹ è la trasposizione nel nostro ordinamento delle indicazioni di Stoccolma³⁰.

Grazie a questo strumento è stato istituito un fondo per assistere, proteggere e riabilitare le vittime di simili reati; inoltre, la produzione, la pubblicazione e il possesso di materiale pornografico pedofilo sono considerati come atti di violenza e, pertanto, perseguibili come irrispettosi della dignità umana di un bambino. Ulteriore e rilevante intuizione è il riconoscimento della punibilità del cosiddetto *turismo sessuale* qualora coinvolga soggetti minori anche fuori dal territorio nazionale.

Come espresso nell'articolo 1, la legge 269³¹ nasce *“In adesione ai principi della Convenzione sui diritti del fanciullo, ratificata ai sensi della legge 27 maggio 1991, n. 176, e a quanto sancito dalla dichiarazione finale della Conferenza mondiale di Stoccolma, adottata il 31 agosto 1996”*³²; il legislatore, ritenendo la tutela dei fanciulli contro ogni forma di sfruttamento e violenza sessuale a salvaguardia del loro sviluppo fisico, psicologico, spirituale, morale e sociale, legifera (articolo 2) che : *“Chiunque induce alla prostituzione una persona di età inferiore agli anni diciotto ovvero ne favorisce o sfrutta la prostituzione è punito con la reclusione da sei a dodici anni e con la multa da lire trenta milioni a lire trecento milioni”*³³. *Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque compie atti sessuali con un minore di età compresa fra i quattordici ed i sedici anni, in cambio di denaro o di altra utilità economica, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni o con la multa non inferiore a lire dieci milioni*³⁴. *La pena è ridotta di un terzo se colui che commette il fatto e' persona minore degli anni*

²⁹ Emanata il 3 agosto 1998, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n.ro 185 del 10 agosto 1998; è consultabile alla pagina internet: www.parlamento.it/parlam/leggi/982691.htm; oppure su : www.ecpat.it/legge_269.html;

³⁰ Il Congresso Mondiale contro lo Sfruttamento Sessuale dell'Infanzia per fini di Lucro, tenutosi a Stoccolma nel 1996, ha prodotto un'importante Dichiarazione ed un Programma d'Azione che hanno fatto compiere un ulteriore importante passo avanti nell'impegno internazionale per tutelare tutti i bambini e la bambine; In merito si veda il paragrafo successivo;

³¹ Dopo l'articolo 600 del C.P.P. sono inseriti gli articoli da 600-bis a 600-septies, introdotti dagli articoli 2, 3, 4, 5, 6 e 7 della presente legge;

³² Comma 1;

³³ La multa trasformata in euro oscilla da € 15.493,71 a € 154.937,10;

³⁴ La multa trasformata in euro è pari a € 5164,57;

diciotto”. Quindi abbiamo delle pene rilevanti per colui che induce, cioè attua una condotta, spesso protratta nel tempo, diretta a persuadere, convincere, portare il minore a concedersi, magari anche dopo aver smesso, alla prostituzione; e colui che ne favorisce o sfrutta, cioè adotta un comportamento diretto a consentire e/o agevolare l’esercizio della prostituzione.

La 269/98 ha delle peculiarità che si focalizzano sulla punizione di chi alimenta il turpe commercio: il cliente. Infatti :

Ⓢ E' punibile anche un solo atto sessuale;

Non solo, ma il reato sussiste anche se:

Ⓢ Il soggetto è stato adescato dal minore;

Ⓢ Il denaro non è dato al minore ma ad altri;

Ⓢ Il minore sappia o no che sta vendendo il suo corpo;

Per quanto concerne il concetto di atti sessuali, si ritiene che il reato sussista non solo in caso di atti che coinvolgano entrambi i soggetti (congiunzione carnale ed atti di libidine), ma anche di atti che il minore compia su se stesso. Ciò a dimostrazione di quanto sia forte l’intenzione di questa legge di “stroncare” il fenomeno.

Nel secondo articolo si obbliga il pubblico ufficiale o l’incaricato di pubblico servizio, qualora venga a conoscenza di minori che esercitano la prostituzione o vittime di reati a carattere sessuale, a darne immediata notizia alla procura della Repubblica presso il tribunale per i minorenni; promuove i procedimenti per la tutela del minore e può proporre al tribunale per i minorenni la nomina di un curatore. Il tribunale per i minorenni adotta quindi i provvedimenti utili all’assistenza, anche di carattere psicologico, al recupero e al reinserimento del minore; lo stesso, nei casi di urgenza procede d’ufficio³⁵. La parte più corposa della legge è compresa negli articoli 3,4,5,6,9.

Nell’articolo 3 infatti:

Ⓢ E' punito con la reclusione da sei a dodici anni e con la multa da lire cinquanta milioni a lire cinquecento milioni³⁶ : *chiunque* sfrutta minori degli anni diciotto al fine di realizzare esibizioni pornografiche o di produrre materiale pornografico o ancora, chi fa commercio del materiale pornografico ;

³⁵ Comma 1;

³⁶ La multa trasformata in euro oscilla da € 25. 822,84 a € 258. 228,40;

✚ E' punito con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa da lire cinque milioni a lire cento milioni³⁷, viceversa, chiunque, al di fuori delle ipotesi già menzionate, con qualsiasi mezzo, altresì per via telematica, distribuisce, divulga o pubblicizza il materiale pornografico, ovvero distribuisce o divulga notizie e/o informazioni finalizzate all'adescamento e/o allo sfruttamento sessuale di minori degli anni diciotto;

✚ La reclusione fino a tre anni oppure una multa da lire tre milioni a lire dieci milioni³⁸ spettano a: chiunque consapevolmente cede ad altri, anche a titolo gratuito, ovvero si procura o dispone (art. 4³⁹), materiale pornografico prodotto mediante lo sfruttamento sessuale dei minori .

Da sei a dodici anni di reclusione ed una multa da trenta a trecento milioni di lire⁴⁰ spetta a coloro che organizzano o propagandano viaggi finalizzati alla fruizione di attività di prostituzione a danno di minori o comunque comprendenti tale attività⁴¹; l'articolo 6 legifera in merito alle circostanze aggravanti e attenuanti rispetto ai reati enunciati nei precedenti, nel particolare:

1. Se il reato è commesso nei confronti di un minore avente età inferiore ai quattordici anni, la pena è aumentata da un terzo alla metà (ad esempio nel caso in cui un pedofilo cede ad altri materiale pornografico prodotto mediante lo sfruttamento sessuale dei minori di età inferiore ai quattordici anni è punito con un massimo di quattro anni di reclusione e settemilasettecentocinquanta euro circa);
2. Se i reati di cui sopra sono commessi da un ascendente; dal genitore adottivo o dal loro coniuge; convivente; dal coniuge o da affini entro il secondo grado; da parenti fino al quarto grado collaterale; dal tutore o da persona a cui il minore è stato affidato per ragioni di cura, educazione, istruzione, vigilanza, custodia, lavoro, ovvero da pubblici ufficiali o incaricati di pubblico servizio nell'esercizio delle loro funzioni ovvero se è

³⁷ La multa trasformata in euro oscilla da € 2582,28 a € 51.645,70;

³⁸ La multa trasformata in euro oscilla da € 1549,37 a € 5164,57;

³⁹ L'articolo 4 in materia di detenzione di materiale pornografico punisce con la detenzione fino a tre anni e con una sanzione non inferiore a tre milioni di lire(millecinquecentoquarantanove/37euro);

⁴⁰ La multa trasformata in euro oscilla da € 15.493,71 a € 154.937,10

⁴¹ Articolo 5;

commesso in danno di minore in stato di infermità o minorazione psichica, naturale o provocata. La pena è aumentata dalla metà ai due terzi (ad esempio un genitore che sfrutta la propria prole per realizzare esibizioni pornografiche va incontro ad una pena calcolabile nella misura massima di diciotto/venti anni di reclusione e trecentottantottomila/quattrocentotrentamila euro circa);

3. Se il fatto è invece commesso con violenza o minaccia la pena è aumentata dalla metà ai due terzi;
4. La pena è ridotta nei termini della metà o dei due terzi, nella fattispecie di chi si adopera concretamente affinché il minore riacquisti la propria autonomia e libertà;

In merito alla tratta di minori è punito con la reclusione da sei a venti anni, chiunque commette tratta o comunque fa commercio di minori al fine di indurli alla prostituzione⁴².

È molto significativo osservare che la legge n.ro 269/98 ha per la prima volta abbattuto il tabù dell'irresponsabilità del cliente nel reato di prostituzione minorile, superando il limite tradizionale dei quattordici anni previsti per l'intangibilità sessuale minorile. Si tratta di una giusta intuizione vittimologica del legislatore derivante dal fatto che il minore, anche se capace di consenso all'atto sessuale dopo il quattordicesimo anno, in determinate condizioni socio-ambientali non è libero, perché gravemente condizionato. Se si pone il problema in questi termini, non c'è dubbio che la pena inflitta al cliente è molto leggera, perché consente l'inflizione della sola sanzione pecuniaria, mentre il minore infrasedicenne coinvolto in un rapporto di meretricio si trova indubbiamente in condizioni d'inferiorità psicofisica e dovrebbe essere tutelato con una norma simile a quella dell'art. 609 *bis*, secondo comma n. 1 del Codice penale, che disciplina una tale condizione in rapporto al delitto di violenza sessuale⁴³. Oltre a ciò si rileva che nella legge n.ro 269/98 manca una disposizione simile a quella dell'art. 609 *sexties* C.P.P.⁴⁴ che per i delitti di violenza sessuale stabilisce che il colpevole non può addurre a propria scusa l'ignoranza dell'età della persona offesa. Conseguono da ciò

⁴² Articolo 9 , (601 comma 1 C.P.P.);

⁴³ Legge n.ro 66/97 art. 3 comma 1 già citato;

⁴⁴ Legge n.ro 66/97 art. 7 comma 1 già citato;

effetti aberranti. In particolare, mentre chi compie atti sessuali con un minore infraquattordicenne non può addurre a scusante l'ignoranza dell'età della persona offesa, possono invece dedurre una tale ignoranza sia chi induca, favorisca o sfrutti la prostituzione di un minore che il "cliente"⁴⁵. Si dovrebbe perciò pensare ad inserire una disposizione di tal genere.

E' stato anche trascurato dalla legge il caso della cosiddetta pornografia passiva, cioè quello della sottoposizione ad uno o più minori di materiale pornografico o pedopornografico, situazione che costituisce abitualmente uno dei primi gradini per giungere poi al compimento di atti sessuali direttamente sul minore. Sarebbe, perciò, adeguato prevedere un'integrazione del reato di corruzione di minorenni, comprendendovi anche questo caso.

⁴⁵ Nel senso di fruitore ultimo del servizio;

2.3 Disposizioni giuridiche a livello internazionale e comunitario

Giuridicamente parlando, fin dall'inizio del Novecento abbiamo diverse realtà in difesa dei minori, che, con compiti specifici ed interventi sul piano internazionale e comunitario di enorme rilievo, si adoperano al fine di monitorare ed intervenire in senso ampio sul fabbisogno dei bambini e delle bambine, nel rispetto dei loro diritti.

Il Fondo delle Nazioni Unite per l'Infanzia (UNICEF), istituito nel 1946, è da allora in prima linea nella lotta per i diritti dell'infanzia. Si tratta dell'agenzia specializzata più impegnata sulle questioni dell'infanzia nell'ambito del sistema ONU; un'agenzia presente quasi in ogni parte del mondo, sia attraverso i propri uffici locali e nazionali che con la propria rete di comitati nazionali. L'Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i Rifugiati (ACNUR) è invece impegnato direttamente nella tutela dei diritti dell'infanzia. Cosciente della particolare vulnerabilità dei bambini rifugiati, l'ACNUR ha sviluppato speciali linee guida operative e programmi speciali dedicati all'infanzia.

La Convenzione Internazionale sui Diritti dell'Infanzia è stata approvata a New York il venti novembre del 1989 ⁴⁶dall'Assemblea Generale delle Nazioni Unite; questa data combacia con un duplice anniversario: la Dichiarazione Universale dei Diritti dell'Uomo del 1789; la Dichiarazione dei Diritti del Bambino del 1959.

La Convenzione è il più importante tra gli strumenti per la tutela dei diritti dei bambini, ma non il primo. anteriormente al 1989 la comunità internazionale si era occupata del problema altre volte. Nel 1924 la Quinta Assemblea Generale della Lega delle Nazioni approvò la Dichiarazione dei Diritti del Bambino, che consisteva di cinque principi: il bambino ha diritto ad uno sviluppo fisico e mentale; ad essere alimentato a dovere; assistito (in particolare nel caso di disastro ha diritto ai primi soccorsi; riportato ad una vita normale se demoralizzato; badato ed aiutato se orfano.

La Dichiarazione sui Diritti del Bambino, del 1959, consta di dieci principi indirizzati alla difesa di un sano sviluppo psicofisico; a non subire discriminazioni; ad avere un nome, una nazionalità; ed infine al diritto di assistenza e protezione dallo Stato di appartenenza. Altre Convenzioni su specifici diritti e libertà del minore sono state

⁴⁶ Il testo della *Convenzione di New York* è consultabile sul sito www.unicef.org/crc/crc.htm ;

approvate in seguito, ma è solo con la Convenzione del 1989 che si raggiunge una protezione piena e completa dell'infanzia. La Convenzione del 1989, infatti, non si limita ad una enunciazione di principi generali, ma, se ratificata, rappresenta un vero e proprio vincolo giuridico per gli Stati contraenti, che saranno vincolati ad uniformare le norme di diritto interno a quelle della Convenzione così da adoperarsi affinché i diritti e le libertà in essa affermati siano resi effettivi. La Convenzione Internazionale sui Diritti dell'Infanzia è stata ad oggi ratificata da 190 paesi (tra i quali l'Italia): mancano all'invito solo gli Stati Uniti e la Somalia per ottenere la totalità dei paesi del mondo ; purtroppo questi ultimi hanno ancora nel loro ordinamento giuridico la pena di morte per i minori.

Il parlamento europeo riunitosi a Strasburgo il diciotto gennaio del 1996 approva all'unanimità il rapporto presentato sul traffico di esseri umani ai fini di sfruttamento sessuale⁴⁷; questo rappresenta il primo grande passo della nuova Europa in merito alle questioni di sfruttamento e traffico degli esseri umani. Il rapporto citato contiene la definizione di tratta, gli strumenti operativi e gli interventi per contrastarla⁴⁸.

La Commissione Europea con la conferenza di Vienna del dieci e undici giugno dello stesso anno, pone dei punti fermi per una possibile politica dell'UE riguardo alla tratta di esseri umani; dell'immigrazione illegale e della protezione delle vittime, nonché il loro reinserimento sociale.

Gli elementi emersi dalla conferenza sottolineano che:

★ Vi sono bande criminali che, assieme al traffico di droga e di armi, organizzano a livello internazionale un traffico di donne e minori in Europa;

⁴⁷ La Relazione sulla comunicazione della Commissione al Consiglio e al Parlamento Europeo sul traffico di donne a scopo di sfruttamento sessuale, numero A4-0372/97 della Commissione europea, è stata redatta dalla Commissione parlamentare sulle libertà pubbliche e gli affari interni appositamente formata; depositata il 27 novembre 1997 afferma che : *“La lotta contro il traffico di donne a scopo di sfruttamento sessuale richiede una strategia europea coordinata che preveda la prevenzione, l'individuazione e il perseguimento efficace dei trafficanti; il sostegno alle vittime e la riabilitazione per coloro che hanno vissuto una simile esperienza.”*;

⁴⁸ Il testo integrale è consultabile alla <http://www.aretusa.net/02areadocumenti/02documenti0202.php> ; nella proposta di risoluzione , contenuta nello stesso documento, il Parlamento Europeo afferma la necessità di un'azione concreta a livello di unione, dando rilevanza alla cooperazione internazionale tra gli Stati; tra gli organi giudiziari e di polizia, al fine di intervenire efficacemente nella lotta contro il traffico di esseri umani;

- ★ I Paesi coinvolti sono molti: in tutti i Paesi europei (UE e non) vi sono personaggi, istituzioni pubbliche, polizie conniventi (e talora direttamente implicate), e per la pedofilia gli stessi giudici;
- ★ I Paesi di provenienza sono soprattutto quelli del sud-est asiatico (Filippine, Thailandia), dell'America Latina (Brasile, Colombia, Santo Domingo), dell'Africa (Nigeria, Ghana, nord-Africa, Madagascar), dell'est europeo (Albania, Ucraina, Romania, Bulgaria, Ungheria);
- ★ Il luogo di transito in medio oriente è Cipro, dove vengono "posteggiate" le ragazze finché non sono pronti i loro documenti. È la "scuola elementare" della schiavitù sessuale;
- ★ Per l'Africa, per l'America Latina, per l'Asia e per l'est europeo, il luogo di smistamento è Rotterdam in Olanda;

In seguito abbiamo il *Primo Congresso Mondiale contro lo sfruttamento sessuale dei bambini a fini commerciali*⁴⁹, in questo si sensibilizza la comunità internazionale a prendere coscienza sulla gravità dell'abuso e dello sfruttamento sessuale dei bambini nel mondo e affinché si impegni ad avviare una serie di azioni nazionali, regionali e internazionali finalizzate a combattere questo fenomeno dilagante e privo di frontiere. Nasce così la dichiarazione di Stoccolma e il Piano d'Azione: atti internazionali che, assieme a quelli emersi nella citata Convenzione dei diritti del fanciullo, costituiscono la pietra miliare su cui si fondano una serie di atti successivi adottati a livello nazionale, regionale ed internazionale; finalizzati a concretizzare e proseguire gli impegni nella lotta contro l'abuso e lo sfruttamento sessuale dei bambini in tutte le loro forme e manifestazioni; tali atti, come detto, sono di notevole valenza in quanto essenzialmente finalizzati a contrastare ed arginare i fenomeni sopra esposti, attraverso interventi mirati di tipo repressivo, preventivo e del recupero delle vittime.

⁴⁹ Il Primo Congresso Mondiale si è svolto a Stoccolma dal 27 al 31 agosto 1996, ed è stato organizzato dal Governo svedese in collaborazione con UNICEF, ECPAT e il Gruppo delle ONG per la *Convenzione Onu sui diritti del fanciullo*. L'atto finale si può consultare sul sito Internet: www.minori.it/news/appuntamenti/yokohama/stoccolma_declaration_and_agenda.htm

Nel corso del Secondo Congresso mondiale di Yokohama⁵⁰, si è evidenziato come tale fenomeno sia ancora in grande espansione, e, che ne vengono investiti anche continenti e aree che finora ne erano rimasti indenni⁵¹.

Nella Decisione Quadro 2004/68/Gai, del Consiglio d'Europa del 22 dicembre 2003 relativa alla lotta contro lo sfruttamento sessuale dei bambini e la pornografia infantile⁵², leggiamo finalmente il riconoscimento, e quindi l'imputabilità a livello penale, per tutti quei reati relativi allo sfruttamento sessuale di minori, già presenti nel nostro C.P.P. grazie alle leggi n.ro 66/97 e 269/98; nell'articolo due infatti leggiamo :
“Ciascuno Stato membro adotta le misure necessarie affinché sia punibile come reato la condotta intenzionale di chi:

a) costringe un bambino alla prostituzione o alla produzione di spettacoli a carattere pornografico, ne trae profitto o lo sfrutta sotto qualsiasi forma a tali fini;
b) induce un bambino alla prostituzione o alla produzione di spettacoli a carattere pornografico;

c) partecipa ad attività sessuali con un bambino, laddove:

i) faccia uso di coercizione, forza o minaccia;
ii) dia in pagamento denaro, o ricorra ad altre forme di remunerazione o compenso in cambio del coinvolgimento del bambino in attività sessuali; oppure
iii) abusi di una posizione riconosciuta di fiducia, autorità o influenza nel bambino.”

⁵⁰ I documenti del Secondo Congresso, che si è svolto a Yokohama dal 19 al 21 dicembre 2001, si possono consultare sul sito Internet: www.minori.it/news/appuntamenti/yokohama/yokohama.htm ;

⁵¹ Secondo una ricerca della *Johns Hopkins University*, nel febbraio del 2001 solo 48 sui 192 Paesi che compongono la comunità internazionale avevano leggi che perseguivano penalmente la tratta a fini sessuali;

⁵² Pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Comunità Europea n. 13/44 L, del 20 gennaio 2004 ;

2.4 La legge 228/2003 “*Misure contro la tratta di persone*”

Nell’ambito dell’ampia produzione normativa, di notevole rilievo e meritevoli di attenzioni sono la legge n.ro 149/01⁵³; la legge n.ro 154/01⁵⁴; la legge n.ro 228/03⁵⁵.

La legge n.ro 149/01, con il suo art. 37 modifica gli art. 330 e 333 del Codice Civile., aggiungendo alla già prevista possibilità di allontanare dalla residenza familiare il figlio minore anche quella di disporre «*l’allontanamento del genitore o convivente che maltratta o abusa del minore*».

L’altra legge, la n.ro 154/01, introduce in materia penale, con l’art. 282 *bis* del Codice di Procedura Penale, la misura coercitiva dell’allontanamento familiare dell’imputato. La stessa, per i delitti contro l’assistenza familiare e per quelli di violenza sessuale, pornografia minorile e sfruttamento della prostituzione minorile commessi in danno dei prossimi congiunti e del convivente, può essere applicata prescindendo da qualunque limite di pena; con la stessa viene inoltre introdotto il divieto, in determinate circostanze, di avvicinarsi ai luoghi abitualmente frequentati dalla persona offesa, oltre alla possibilità di ingiunzione del pagamento di un assegno in favore delle persone conviventi che, per effetto della misura disposta, rimangono prive di mezzi adeguati.

In ambito civile questa legge introduce il titolo IX *bis* del Codice Civile nonché il capo V *bis* del titolo II dello stesso, recanti la disciplina degli ordini di protezione contro gli abusi familiari. Tali ordini possono essere impartiti su ricorso proposto anche personalmente dalla parte, se sussiste la duplice condizione dell’esistenza di un grave pregiudizio all’integrità fisica o morale, o alla libertà del coniuge o convivente, e, dalla

⁵³ La legge n.ro 149/01 "Modifiche alla legge 4 maggio 1983, n. 184, recante «Disciplina dell’adozione e dell’affidamento dei minori», nonché al titolo VIII del libro primo del codice civile" è pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 96 del 26 aprile 2001; consultabile anche alla pagina web: www.parlamento.it/parlam/leggi011491.htm ;

⁵⁴ Avente per oggetto : "Misure contro la violenza nelle relazioni familiari", è pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 98 del 28 aprile 2001; consultabile anche alla pagina web: www.parlamento.it/parlam/leggi011541.htm ;

⁵⁵ La legge "Misure contro la tratta di persone", pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 195 del 23 agosto 2003 modifica l’articolo 600/601/602/416 del C.P.P. oltre ad altri significativi interventi sul Codice ed altre leggi;

circostanza che il fatto non costituisce reato perseguibile d'ufficio. Il contenuto degli ordini di protezione è in modo sostanziale, analogo a quello del provvedimento che può essere assunto in sede penale per disporre l'allontanamento familiare. Qui è possibile prevedere, inoltre, l'intervento dei servizi sociali del territorio o di un centro di mediazione familiare, oltre a quello di associazioni che curano il sostegno e l'accoglienza di donne, minori, e di ogni vittima di abusi e maltrattamenti. Competente ad intervenire è il giudice del tribunale ordinario in via generale.

Le norme suddette si applicano, inoltre, sia nei confronti del coniuge o del convivente o di altro componente il nucleo familiare, che abbia tenuto una condotta pregiudizievole nei riguardi di altro familiare convivente, sia nel caso in cui destinatari di una tale condotta siano il coniuge o il convivente o il componente del nucleo familiare stesso. In sostanza, gli ordini di protezione colpiscono qualunque componente della famiglia adotti una condotta pregiudizievole e tutelano qualunque componente che di tale condotta pregiudizievole sia vittima.

Le misure disciplinate da questa legge hanno tutte carattere temporaneo: quelle penali cessano con la perdita di efficacia della misura coercitiva; quelle civili durano sei mesi e possono essere prorogate per il tempo necessario. È prevista, in caso di violazione, una sanzione penale con applicazione della pena prevista dall'art. 388 C.P.P.

Ricapitolando, per la prima volta in ambito familiare, si supera la prospettiva di considerare soggetti deboli da tutelare solamente i figli minorenni, per attribuire rilievo alla condizione di disagio che possono trovarsi a vivere in famiglia anche i componenti deboli non minorenni. Per la prima volta si prevede, inoltre, la possibilità di allontanare da casa il maggiorenne abusante o maltrattante e non più solo il minorenne vittima.

L'articolo 1 della legge n.ro 228/2003, modifica l'articolo 600 del C.P.P. ,⁵⁶ punendo con la reclusione da otto a venti anni : *“Chiunque esercita su una persona poteri corrispondenti a quelli del diritto di proprietà ovvero chiunque riduce o mantiene una persona in uno stato di soggezione continuativa, costringendola a prestazioni lavorative o sessuali ovvero all'accattonaggio o comunque a prestazioni che ne*

⁵⁶ Prima dell'avvento di codesta legge l'articolo 600 del Codice Penale così recitava: “chiunque riduce una persona in schiavitù, o in una condizione analoga alla schiavitù, è punito con la reclusione da cinque a quindici anni”. Risulta invece ora contemplata anche la fattispecie della “riduzione in servitù”, laddove per “servitù” si intenda “quel particolare stato di soggezione attuato mediante violenza, minaccia, inganno, abuso di autorità o approfittamento di una situazione di inferiorità fisica ovvero psichica”;

comportino lo sfruttamento”; è da evidenziare come la pena sia maggiorata da un terzo alla metà se i fatti sono connessi in danno di un minore o diretti allo sfruttamento della prostituzione o ancora, al prelievo di organi. L’articolo precisa come la riduzione e/o il conseguente mantenimento nello stato di soggezione, avviene quando la condotta è attuata con minaccia, inganno, violenza o approfittando di uno stato di inferiorità psicofisica o di necessità della vittima; ancora se realizzato con abuso di autorità o promettendo denaro e/o altri vantaggi .

L’articolo 3 della stessa legge, modificando l’articolo 602 del C.P.P. ⁵⁷, punisce con la reclusione da otto a venti anni, chiunque acquista, cede o aliena una persona che si trova nelle condizioni di schiavitù ,come esposte dall’articolo 1. La pena è aumentata per le stesse casistiche e con la stessa misura legiferata al già menzionato articolo 1.

L’articolo 12 prevede un fondo destinato al finanziamento di programmi assistenziali e di integrazione sociale in favore delle vittime, nonché delle misure di protezione sociale previste dall’articolo 18 del Testo Unico sull’immigrazione; infine ritengo giusto far risaltare come nell’articolo 13 venga istituito uno speciale programma di assistenza per le vittime dei reati sopra esposti ; siffatto programma, garantisce in via transitoria adeguate condizioni di vitto, alloggio e assistenza sanitaria .

⁵⁷ L’articolo 602 del Codice Penale, sanciva che: “chiunque, fuori dei casi indicati nell’articolo precedente, aliena o cede una persona che si trova in stato di schiavitù o in una condizione analoga alla schiavitù, o se ne impossessa o ne fa acquisto o la mantiene nello stato di schiavitù, o nella condizione predetta, è punito con la reclusione da tre a dodici anni”. Come esplicitato nel paragrafo, esso è stato modificato con l’aggiunta della fattispecie della servitù ma anche nella parte delle pene previste per il reato di acquisto e alienazione di schiavi; queste sono comprese tra un minimo di otto e un massimo di venti anni di reclusione e aumentate della metà qualora siano coinvolti – sempre passivamente – minorenni;

Capitolo III

La Pedofilia in rete

Lo sviluppo di Internet, sicuramente il più efficace e riservato sistema di comunicazione mai concepito, ha costretto gli studiosi e gli investigatori a rilevare la presenza di una nuova dimensione organizzata della pedofilia che pur se quantitativamente meno significativa rispetto alle forme classiche, riesce a mettere in connessione pedofili di tutto il mondo con minori rischi di essere scoperti, vista l'enorme quantità di collegamenti che la rete ospita, e l'inadeguatezza delle attuali tecniche di investigazione e di controllo.

Secondo quanto evidenziato dalla letteratura scientifica internazionale, il terreno di coltura della pedofilia è però ancora rappresentato dalla famiglia, ristretta o allargata che sia, delle piccole vittime e da alcune categorie sociali e professionali, facilitate nel contatto con i minori (parenti, genitori, insegnanti, educatori, preti, istruttori sportivi, medici, accompagnatori, forze dell'ordine, agenti dello spettacolo, ecc...)⁵⁸.

Le ricerche rilevano, inoltre, una minima casistica di soggetti che tentano di adescare bambini isolati, spesso sconosciuti, per strada, nei locali, davanti alle scuole, nei parchi pubblici, ecc... ; la diffusione di internet, infine, ha indotto alcuni pedofili ad uscire allo scoperto e ha così consentito operazioni di polizia che hanno portato alla luce traffici che, altrimenti, non sarebbero mai stati scoperti.

I siti *pedopornografici* s'indirizzano a dei potenziali fruitori di pornografia infantile, così detti “ consumatori “.

Esistono, tuttavia, siti che si indirizzano, subdolamente, ad un reale pubblico di spettatori, evidenziando la volontà, goffamente celata, di farsi riconoscere come gruppo sociale dai gusti sessuali “particolari”.

⁵⁸ Questo approccio da parte della comunità scientifica in realtà, si discosta spesso, dallo stereotipo del pedofilo diffuso a livello sociale; a tutto oggi, nell'immaginario collettivo, la figura standard del pedofilo corrisponde al classico individuo avviluppato nell'impermeabile che si aggira nei pressi delle scuole elementari e così, sostanzialmente, estraneo alla sfera familiare ed affettiva della vittima. Tale stereotipo, probabilmente funzionale al mantenimento di una matrice culturale e sociale stabile e quindi in un certo senso tranquillizzante, è stato drammaticamente smentito oltre che dalle ricerche scientifiche, anche da numerosi ed eclatanti fatti di cronaca recente, che hanno rivelato come, il pedofilo, possa essere viceversa – spesso prevalentemente – una persona qualunque, di qualsiasi livello socioeconomico e sovente appartenente allo stesso nucleo familiare, ristretto o allargato della vittima;

Durante le mie personali ricerche mi sono imbattuto in numerose associazioni che fanno della pedofilia il proprio credo⁵⁹.

Questi siti si assomigliano più o meno tutti, le interfacce sono spesso sempre rassicuranti; oasi atte ad accogliere tutti coloro che decidono di avvicinarsi in maniera amichevole e acritica alla pedofilia.

La rete è “democratica”, appartiene a tutti e non può essere controllata; chiunque sia in grado di usare il linguaggio html o semplicemente un programma di editino, può pubblicare su internet (i siti pedopornografici sfruttano tutte queste caratteristiche della rete.⁶⁰

Il pedofilo trova giustificazione ai propri atti attribuendo ai bambini la capacità di calibrare, misurare, gestire, non solo la propria sessualità, ma anche il desiderio; in realtà il bambino nelle mani di un pedofilo è un puro e mero oggetto senza volontà.

Lo stesso idealizza, in un sogno romantico, il rapporto con il bambino, mettendosi sullo stesso piano; del resto, leggendo questi testi scritti da pedofili, emerge spesso questa sorta di trasgressione infantile nei riguardi del mondo degli adulti.

Sembra quasi che il pedofilo si senta egli stesso un bambino a cui non viene riconosciuta la capacità di interloquire con il mondo dei grandi.

Dai testi letti emerge una sorta di “orgoglio pedofilo”, di incitazione a creare o sollecitare comunque un senso di appartenenza; se consideriamo che la rete spinge verso l’aggregazione tra categorie sociali, in altre parole gli individui in rete cercano i propri simili per riconoscersi in un gruppo, possiamo facilmente immaginare che portata possa avere un sito di ideologia pedofila.

Il punto di forza e l’alibi a cui ricorre spesso il pedofilo è che lui solo è in grado di capire il bambino, meglio del genitore o dell’adulto non pedofilo.

Questi siti molto spesso sono sotto gli occhi di tutti e altrettanto rapidamente scompaiono per riapparire sotto altre spoglie.

⁵⁹ Per esempio in n sito danese, la DPA (Danish Pedoph Association) che si presentava come una organizzazione che si occupa dei diritti sessuali dei minori, il cui scopo è di divulgare informazione sulla pedofilia e sulla sessualità dei minori che possano colmare il pressochè totale vuoto di informazione attualmente esistente su questo tema. Dietro la missione apparentemente scientifica si nasconde in realtà, una organizzazione militante, il cui fine, è esclusivamente propagandistico;

⁶⁰ Gli elementi che ritornano spesso nei testi di questi siti sono sempre gli stessi: la pedofilia è un orientamento o una preferenza sessuale; i pedofili sono dei perseguitati; il trauma ai bambini non viene provocato dalle pratiche pedofile, bensì dai sensi di colpa impressi dagli adulti nel momento in cui scoprono che un bambino è stato vittima di un pedofilo;

3.1 La dimensione organizzata della pedofilia su internet

La richiesta di mercato e la diffusione di internet sta inducendo organizzazioni criminali senza scrupoli ad offrire on-line, una serie di servizi illegali legati allo sfruttamento dei minori.

Esemplificativa in tal senso la famosa operazione “ *Cathedral*” che ha visto entrare in azione contemporaneamente le polizie di mezzo mondo impegnandole contro una rete mondiale di pedofili che operava su internet; l’operazione è stata coordinata dalla polizia britannica attraverso l’Interpol e si è articolata in 21 nazioni in Europa, America, Africa ed Australia, portando alla scoperta di una rete che collegava circa 180 pedofili che si scambiavano foto pornografiche di bambini in apposite Chat room sulla rete.

In Europa le indagini hanno portato a perquisizioni ed ad un centinaio di arresti simultanei in Gran Bretagna, Italia, Germania, Olanda, Francia, Finlandia, Norvegia, Svezia, Danimarca, Portogallo e Austria; l’operazione è partita da una inchiesta della polizia britannica sull’attività di un personaggio che in Sussex scambiava immagini pornografiche di minori su una Chat room; l’uomo, ritenuto dagli investigatori essere l’ideatore della rete, pare che avesse offerto le foto dei suoi stessi bambini su Internet.

Nel corso dell’operazione sono state sequestrate circa centomila foto pornografiche, alcune raffiguranti bambini di appena due anni⁶¹.

La frequente associazione, informativa e semantica, tra pedofilia e internet rischia però di radicare, nell’immaginario collettivo, delle convinzioni distorte circa gli aspetti criminogenetici della rete e sulla qualificazione del fenomeno, generando delle tendenze di tipo isterico in direzione di uno strumento viceversa di grande sviluppo sociale e culturale.

Ciò non vuol dire che la pedofilia telematica non sia degna di attenzione da parte delle agenzie istituzionali e degli studiosi di criminologia in quanto configura elementi nuovi e per certi versi allarmanti, sia in termini comunicazionali ed interattivi e sia in termini organizzativi.

⁶¹ Wiesbaden, 2 set. Andkronos-Dpa ;

Il fatto è che ogni criminale posto in condizione di comunicare e di spostarsi in maniera più efficace e riservata può aumentare la propria capacità delinquere; ma sfortunatamente i criminali utilizzano per le loro attività gli stessi mezzi utilizzati dai non criminali (telefoni cellulari, telefoni fissi, autostrade, ecc...) ed il mezzo comunicazionale (internet) in questa ottica, non può certo assumere valenza criminogenetica.

Gli elementi fondamentali della cyberpedofilia, rispetto alle sue forme classiche, sono relativi alla capacità della rete di far circolare in maniera riservata le immagini e i messaggi di testo e, per chiarezza espositiva è possibile distinguerli in fattori individuali ed in fattori organizzativi.

I fattori individuali relativi alla cyberpedofilia, hanno permesso ed hanno dato l'opportunità, con internet, di sperimentare la loro perversione, fino a quel momento vissuta a livello intrapsichico; la rete consente ad esempio al pedofilo una maggiore facilità e riservatezza nella fruizione di materiale pornografico, con il possibile incremento delle fantasie erotiche; l'ingresso in circuiti di soggetti omogenei (altri pedofili) con il conseguente apprendimento o rinforzo di fantasie, tecniche, opportunità, il turismo sessuale.

Una componente decisamente importante, per quanto riguarda l'impiego della telematica da parte dei pedofili, è infatti la possibilità di mantenere l'anonimato nel corso dei collegamenti finalizzati allo scambio di pornografia o ai tentativi di adescamento; tali opportunità vengono colte attraverso l'uso di appositi siti che rendono anonimo il messaggio, i cui gestori affermano di voler tutelare, con questo servizio, la privacy degli utenti senza voler in alcun modo favorire il crimine.

Di rilevanza minore e non per questo meno allarmante ci sono infine i tentativi di molestie e di adescamento di minori nelle chat; in questa ottica, per un certo numero di soggetti, l'utilizzo della rete può certamente aver rappresentato l'occasione per un acting-out (legato soprattutto allo scambio di informazione e alla fruizione di pornografia) che sarebbe stato altresì molto difficoltoso e rischioso, specie se tentato in un contesto extraurbano (piccoli centri) e quindi culturalmente più rigido ed aggressivo nei confronti delle perversioni sessuali.

I fattori organizzativi sono: costituzione di siti di scambio di informazioni, esperienze e materiale pornografico; incremento della produzione amatoriale di pornografia e della sua circolazione; attività di organizzazioni criminali che forniscono minori (sfruttamento della prostituzione) in ambito locale e che producono pornografia minorile a livello professionale; attività di organizzazioni criminali che promuovono il cosiddetto turismo sessuale; nascita e sviluppo di forme di consorzi tra pedofili di tipo pseudopolitico e pseudolibertario⁶².

⁶² Strano M., Pedofilia e pornografia su internet: quali rischi per i minori in Byte, ottobre 1998;

3.2 Informatica e pornografia

L'avvento e diffusione delle videocamere e più recentemente delle fotocamere digitali ha, in un certo senso, rappresentato un grosso elemento di facilitazione per i produttori amatoriali di pornografia minorile; tali apparati, infatti, non necessitando di sviluppo presso laboratori specializzati, riducono drasticamente gli inconvenienti ed il rischio di essere scoperti e denunciati.

In effetti in passato alcuni fotografi amatoriali erano già in grado di sviluppare e stampare le fotografie (specie in bianco e nero) nelle loro case, ma questa pratica non era diffusissima e comunque necessitava di una certa perizia e di una discreta quantità di attrezzatura.

Il computer è diventato uno strumento ideale per i produttori di pornografia minorile (amatoriali e professionali) in quanto permette, oltre che lo scambio di materiale foto-video, anche di creare immagini di bambini inesistenti o artefatti, impegnati in comportamenti esplicitamente sessuali, che sono praticamente indistinguibili dalle immagini reali; tale materiale, definito pseudofotografie, anche se non implica un abuso sul minore all'atto della produzione, costituisce in realtà un elemento criminogeno poiché viene sovente utilizzato dai pedofili, alla stregua delle immagini reali, per sedurre i bambini e ridurre le inibizioni sessuali mostrando loro dei coetanei che "fanno certe cose" e cercando di convincerli che si tratta di fatti normali⁶³.

⁶³ Un esempio a questo proposito è dato da un caso accaduto in Canada il ventuno ottobre 1993, quando la polizia eseguì una perquisizione nella casa di J. Pecchiarich 19 anni e trovò delle immagini che rappresentavano bambini impegnati in attività sessuali. Pecchiarich, che usava un pseudonimo (recent Zephir) nelle BBS, diventò la prima persona in Canada colpevole di distribuire pornografia minorile. Mancava qualcosa, però, riguardo il materiale pornografico trovato: i bambini. Infatti Pecchiarich non aveva mai fotografato o filmato bambini reali; i bambini impegnati in attività sessuali lo erano soltanto nella sua mente e nel suo computer, egli apparentemente non aveva commesso nessun tipo di reato nei confronti dei bambini. Egli fu dichiarato colpevole e condannato con la seguente motivazione: Avere fantasie riguardo a rapporti con i bambini non è contro la legge; Pecchiarich è un criminale perché ha messo per scritto queste fantasie;

3.3 I pedofili ed il collezionismo di pornografia

Numerose ricerche internazionali hanno dimostrato che i pedofili hanno una forte propensione verso il collezionismo di materiale pornografico sia di tipo tradizionale (libri, riviste, giornali, fotografie, cassette video, oggetti, vestiti, ecc...) e sia come file grafici negli hard-disk.

Alcuni studiosi⁶⁴ avevano proposto già nel decennio scorso una classificazione dei pedofili collezionisti secondo il loro comportamento ricorrente rispetto al reperimento, fruizione e cessione del materiale:

- ***Closet collector***: (collezionista armadio), tiene la sua collezione segreta e non è direttamente coinvolto in abusi sui minori; egli compra il suo materiale segretamente.
- ***Isolated collector***: (collezionista isolato), oltre a collezionare pornografia minorile è anche coinvolto in abusi sui minori, ma tiene la sua attività segreta per paura di essere scoperto; la sua collezione comprende sia materiale proprio che comprato.
- ***Cottage collector***: condivide la sua collezione e le sue attività sessuali con altre persone, ma non è interessato a trarne profitto.
- ***Commercial collector***: (collezionista commerciale), produce copia e guadagna vendendo materiale commerciale ed è anche coinvolto nello sfruttamento minorile.

Il materiale pornografico viene poi usato dai pedofili come merce di scambio per creare una rete di comunicazione con tutte le persone che condividono i loro stessi interessi e, indirettamente, come lasciapassare telematico per capire, in pratica, se si sono realmente imbattuti in un loro simile o se si tratta, viceversa, di un elemento ostile o semplicemente curioso.

Il fenomeno della pornografia minorile non si può discostare da quello della pedofilia di cui rappresenta una manifestazione complementare ed imprescindibile; la

⁶⁴ Hartman, Burgeses & Lanning, 1984;

diffusione e lo scambio di immagini avviene principalmente nelle chat-line, nei newsgroup e attraverso le e-mail, sovente con l'impiego di tecniche crittografiche.

Nelle pagine web è difficile trovare un sito dedicato esplicitamente a tale materiale, specie con l'attuale tendenza planetaria in direzione di un notevole inasprimento delle sanzioni legali nei confronti di tali attività. La navigazione selettiva all'interno della rete ha comunque evidenziato alcuni siti, a favore della pedofilia, i cui gestori veicolano dei contenuti pseudolibertari nei confronti dell'espressione sessuale anche se coinvolti dei minori; sul piano investigativo lo scambio e la detenzione di fotografie pornografiche può però rappresentare il tallone di Achille del pedofilo sia per quanto riguarda la sua localizzazione che per quanto concerne la componente probatoria in ambito sessuale.

3.4 Analisi d'alcuni siti a contenuto pedofilo

La breve ricerca che segue vuole offrire uno spunto di riflessione su una serie di siti pedofili che riservano grande spazio all'apologia di questa particolare forma di amore per i bambini e si rivelano come ottimi veicoli di promozione pubblicitaria e di raccordo tra i pedofili di tutto il mondo; tali realtà possono rappresentare una base di partenza interessante o di verifica per attività investigative nell'ambito della pedofilia; la loro pericolosità consiste proprio nel tentativo di promuovere una coscienza collettiva favorevole alla pedofilia nel tentativo di farla diventare una forma di sessualità accettabile e meritevole di tutela.

Il tipo di comunicazione che viene utilizzata è infatti spesso simile a quella impiegata dai movimenti per i diritti civili; ad esempio alcune associazioni pedofili hanno tentato di ottenere una qualche forma di legittimazione agganciandosi ai movimenti omosessuali che, particolarmente in USA, hanno raggiunto una certa popolarità⁶⁵.

Uno dei siti di pedofili organizzati è quello del Fronte di Liberazione dei Bambini⁶⁶ sicuramente uno dei più ambigui che si possono trovare in internet, soprattutto per coloro che non sono avvezzi al linguaggio strumentale e manipolativo dei movimenti pedofili. Potrebbe infatti capitare di scambiare erroneamente per l'indirizzo di una associazione che la lotta per i diritti dei bambini e questo sembra essere proprio quello a cui mirano i creatori del sito.

Chi vi accede per la prima volta noterà ad esempio subito l'immagine di un bambino: l'intenzione è quella di indurre il lettore a pensare immediatamente ad un qualcosa che deve essere protetto; viene proposto un tema di interesse generale per ottenere l'attenzione e la simpatia del navigatore.

Spesso compaiono collegamenti ad argomenti o siti di provata serietà, in ogni volta l'utilizzo è palesemente strumentale o a sfondo volutamente critico; il sito è

⁶⁵ Le intenzioni dei pedofili in realtà sono in parte state bloccate dal rifiuto di molte associazioni gay e lesbiche, che, dopo anni di battaglie politiche e sociali hanno avuto il timore di venire nuovamente oscurate e criminalizzate proprio a causa del delicato argomento proposto dalle associazioni pedofile;

⁶⁶ www.fly.to/kidsliberation ;

proposto in tre diverse versioni linguistiche e si suddivide in cinque pagine relative ad altrettanti argomenti: diritti, libertà, educazione, sentimenti, link.

Nella pagina relativa ai diritti dell'infanzia campeggia l'immagine di un bambino che si copre con una mano una guancia dopo aver ricevuto uno schiaffo e porge l'altra nel gesto di proteggersi; su di lui è posta la scritta "ora basta", al suo fianco la frase "è ora di liberare il bambino dal potere degli adulti" ora basta con gli abusi!.. ; tra le diverse forme di abuso che vengono indicate è fornita la definizione di abuso sessuale inteso come ogni rapporto sessuale che provochi lesioni fisiche o che sia imposto al bambino non rispettando il suo diritto ad un libero consenso.

Questa è una espressione che merita di essere analizzata meglio, in quanto in essa è condensato il credo pedofilo e da essa partono critiche e difese nonché azioni e scritti dei diversi movimenti pro-pedofilia; in tale definizione i boylovers focalizzano l'attenzione su due punti in particolare: le lesioni fisiche e il libero consenso.

L'intenzione è quella di poter affermare che non c'è abuso se non vi sono lesioni fisiche; inoltre che non c'è abuso se il bambino è consenziente.

Da questi presupposti discendono le ragioni su cui si battono le associazioni pedofili: in primis l'abbassare l'età del libero consenso.

Proseguendo nell'osservazione di questo sito si scorge un'altra dichiarazione palesemente strumentale: "riconoscergli tutti i diritti dell'essere umano non per proteggerlo ma per liberarlo". E' su questa affermazione che i pedofili puntano ancora una volta il dito: da parte degli adulti c'è troppa voglia di proteggere i bambini, ma la protezione è qui intesa con accezione negativa: vengono criticate le associazioni che si propongono di tutelare i bambini, descrivendole come intenzionate, in realtà, a trattarli come animali in via di estinzione, a chiuderli in gabbie dorate.⁶⁷

⁶⁷ << Cosa posso fare con questo piccolo animale? – Puoi farci tutto quello che vuoi. – Tutto?... – Sì, tutto!.- Posso incatenarla? – Sì. – Posso farle mangiare la mia merda?.. – Non lo so... . – Posso pisciarle in bocca?.. Non lo so... . – Posso meterglielo dove voglio? – Certo! – Posso frustarla? – Sì – Posso infilarle i chiodi nei capezzoli? - Sicuro tutto quello che vuoi... . – Se viene danneggiata mi aiuti a ripararla?... . – Vuoi che muoia? – Cosa succede se muore?... . – Bisognerà trovare il modo di far scomparire il corpo e le prove. – Quanto costerà tutta l'operazione? – Cinquemila dollari. – Va bene si può fare! >>. (Registrazione del colloquio (nel marzo 1988), tra un detective americano dell'FBI e un noto industriale di Trieste che precedentemente si era distinto per lodevoli opere e iniziative a favore dell'infanzia;

Il linguaggio si caratterizza per la continua contrapposizione tra “loro” (gli adulti normali visti come cattivi) e “noi” (i pedofili visti come buoni); viene continuamente sottolineata l’esistenza di una società sessuofobia, omofoba, retriva.

Coerentemente il capitolo sui diritti termina così: “ le vostre parole d’ordine sono reprimere, ingabbiare, ingannare con la scusa di proteggere, per noi invece sono amare, rispettare, emancipare con la volontà di liberare “; e ancora, la domanda che gli autori si pongono è: “ perché proteggere il bambino da qualcosa (il sesso – n.d.r. -) che è bello e può dare molta gioia di vivere se fatto per amore e con amore? “.

Di notevole interesse per comprendere le motivazioni dei pedofili organizzati è il sito della NAMBLA (North America Men and Boy Love Association)⁶⁸, una nota ed importante associazione pedofila, con sedi a San Francisco e New York; è possibile abbonarsi al bollettino o richiederne copie singole al costo di 5\$, l’FBI considera la MANBLA estremamente pericolosa per la potente organizzazione che ha costituito e per i messaggi che pubblicizza.

Basti pensare che si trova in prima linea nella tutela dei pedofili accusati di tale crimini⁶⁹ (che ne facciano richiesta) in qualunque parte del mondo⁷⁰.

Un altro sito di particolare interesse è quello del Fresh Petals⁷¹, riferimento per i “ girlslovers “ ed è ricco di collegamenti ad altri siti simili, oltre un centinaio, con una massiccia presenza di siti giapponesi e, ora anche russi, dove le normative sono più permissive; la home page si presenta caratterizzata dall’immagine della “fanciulla ideale”.

Nell’ambito di questa breve rassegna dei siti più rappresentativi nel campo della pedofilia organizzata, se ne incontra uno dal contenuto peculiare e di indubbio interesse: il sito di PAIDERASTIA⁷².

⁶⁸ <http://www.nambla.de/de> ;

⁶⁹ La NAMBLA non è contraria nemmeno alla prostituzione minorile, alla quale ha dato il suo assenso in un articolo del suo statuto;

⁷⁰ E’ possibile diventarne soci, il costo per l’Italia è di 50\$ annui;

⁷¹ <Http://202.14.67.15/-neutie/idexx.html> ;

⁷² www.fpc.net/pages/paiderastia/index.html;

Esso propone una serie di link relativi alla pederastia greca; una intervista al Senatore Brongersma; un articolo interessante intitolato “paiderastia is not pedophilia” ed altro. Inoltre è possibile reperirvi il codice etico del boylover, allegato in originale in lingua inglese nella sezione “documentazione”.

Dalla lettura di questo singolare codice, sembra uscire *l'amico* ideale che ogni genitore vorrebbe per il proprio figlio; il creatore del sito cerca di far considerare il rapporto tra il boylover e il boyloved in senso positivo proponendo una sorta di codice comportamentale del pedofilo costituito da un insieme di doveri e di divieti volti a disciplinare il suo rapporto con il minore; esso, secondo quanto scritto deve essere improntato oltre che al massimo rispetto del minore anche da un profondo senso etico dell'adulto⁷³.

⁷³ E' interessante notare come sia responsabilità del buon boylover, incoraggiare ed aiutare il ragazzo a sviluppare “normali tendenze sessuali” ma, ancora, egli lo deve appoggiare ed incitare a restare a scuola lontano dal crimine e fornirgli tutto l'aiuto possibile per la sua successiva carriera. Inoltre il boylover deve rispettare il ruolo e l'autorità dei genitori del suo giovane amante;

3.5 I rischi di molestia per i minori su internet

Per quanto riguarda il rischio che un minore venga molestato o adescato attraverso la rete, l'ambito maggiormente significativo è rappresentato a nostro avviso dalle Chat e, indirettamente dai newsgroup, che consentono rapporti umani (comunicazionali) estremamente intimi, ravvicinati, neutralizzando alcuni gap sociali, spaziali, di età e culturali che normalmente limitano o selezionano le comunicazioni dirette (faccia a faccia).

Nella maggior parte dei casi, inoltre, i rapporti telematici sono privi di elementi identificativi aggiuntivi (paralinguistici, visivi, ecc...), oltre a quelli dichiarati dai due interlocutori. In altre parole, l'identità reale, l'aspetto fisico reale, sono percepiti in base alle informazioni che vengono fornite (scritte) che, evidentemente, possono essere false.

La stessa abitudine, abbastanza diffusa, di scambio di fotografie digitalizzate nell'ambito delle Chat, non costituisce alcuna prova tangibile di identità; insomma, l'assenza di una mediazione sociale, legata all'identificazione visiva certa, implica una certa facilitazione da parte dei pedofili nella fase di contatto iniziale con la possibile vittima e consente sovente, senza eccessivi rischi di cattura, delle forme di molestia di tipo verbale (il pedofilo prova soddisfazione nel condurre il minore su argomenti di tipo sessuale e, in casi particolari, inducendo a raccontare aspetti intimi tipo masturbazione ecc...).

Per quanto riguarda l'adescamento vero e proprio, ovvero un incontro in carne ed ossa organizzato attraverso internet, l'ipotetico vantaggio offerto dalla mediazione del mezzo informatico è costituito dalla possibilità, da parte dell'adescatore, di recedere rapidamente in caso di difficoltà, con ridotti rischi di cattura rispetto alle strategie non digitali (parchi pubblici, scuole, centri ludici, sale giochi, ecc...) ⁷⁴.

⁷⁴ Il successo di un'eventuale tecnica d'avvicinamento è naturalmente legato all'ipotesi che il minore non informi nessuno del contatto avvenuto o che la sua segnalazione non sia tenuta dagli adulti in debita considerazione;

Il fattore di rischio primario vede quindi internet come luogo di possibile contatto tra il pedofilo e il minore nel caso in cui questo ultimo sia temporaneamente solo, non percepisca il pericolo, sia attratto per curiosità dalla possibile esperienza sessuale e non sia oggetto di opportuna attività di controllo da parte degli adulti, genitori o educatori⁷⁵.

⁷⁵ A tal proposito è opportuno considerare che i bambini, anche piccoli, hanno talvolta delle fantasie sessuali molto intense, soprattutto in termini di curiosità e sperimentazione corporea e questo fattore, abilmente sfruttato dai pedofili, costituisce un elemento d'enorme complicazione, sia per definizione dell'azione criminale che per la sua prevenzione;

3.6 Investigazioni e ricerca scientifica sulla cyberpedofilia

La finalità della ricerca scientifica nell'ambito della pedofilia su internet è ovviamente di tipo conoscitivo, sia in direzione della quantificazione attendibile del fenomeno e sia per cercare di evidenziare alcuni aspetti comportamentali e personologici diverso dei pedofili e delle loro vittime.

La Criminologia, che si occupa dello studio dei fatti criminali ed indirettamente della loro prevenzione può però fornire, in questo caso, anche delle indicazioni utili per non criminalizzare degli strumenti di comunicazione come internet o delle categorie sociali e professionali, solo perché nel loro ambito si sono verificati dei casi di abuso.

Si può insomma tentare, attraverso l'analisi scientifica, di ricondurre la questione al suo significato reale in termini qualitativi e statistici.

Parallelamente, la ricerca criminologia può offrire utili elementi conoscitivi all'ambito investigativo sottolineando aspetti comportamentali (e tecniche di elusione alla cattura) ed organizzativi tipici nei pedofili telematici.

Alcune ricerche condotte sul web hanno evidenziato alcuni comportamenti ricorrenti da parte dei cyber pedofili sulle chat line nel corso di molestie o tentativi di adescamento ai danni di minori⁷⁶.

Per quanto riguarda i fattori a rischio da parte del minore la valutazione è abbastanza difficoltosa; in un certo senso il solo fatto di saper utilizzare il computer e le altre strumentazioni connesse espone maggiormente, il minore, al rischio di essere circuito dal pedofilo.

⁷⁶ Si riportano a tale proposito alcuni di questi comportamenti isolati in un campione di conversazioni su Chat commerciali , con relative abbreviazioni operative, tra un ricercatore che ha simulato di essere una bambina e alcuni pedofili: RDA = raccolta dei dati anagrafici; AED = accertamento che la bambina abbia veramente l'età dichiarata; ARS = accertamento che la bambina sia sola in casa; RDF = richiesta di descrizione fisica; RIF = richiesta di invio di una foto; RDS = richiesta di descrizione fisica come surrogato della foto; PTS = proposta di temi sessuali; PAS = proposta di azioni ; OOS = offerta di oggetti/situazioni di particolare attrattiva per il minore; PCD = proposta di contatti diversi (telefonici, via E-mail, di persona);

Bibliografia

- ◆ Ambrosini Maurizio (a cura di), *Comprate e vendute. Una ricerca su tratta e sfruttamento di donne straniere nel mercato della prostituzione*, Franco Angeli, Milano, 2002, pp. 215 ;
- ◆ Ambrosini Maurizio, Zandrini Sara (a cura di), *La tratta infame. La prostituzione delle donne straniere*, Oltre In dialogo, Milano, 1996;
- ◆ Amoruso Giulia, *Vite vendute*, Il delfino, n. 6, 2000, pp. 31-32 ;
- ◆ ASPE *Speciale Migrazioni*, n. 19/94;
- ◆ ASPE *Speciale Schiavi O Bambini*, *Prostituzione infantile e turismo sessuale*, n. 21/94;
- ◆ ASPE, *Agenzia gruppo Abele*, *Rassegna stampa "prostituzione"*, 1983-1994;
- ◆ ASPE, *Speciale prostituzione: un mondo che attraversa il mondo*, n.ro 18/19, Ottobre 1996;
- ◆ *Atti del Convegno "La tratta degli esseri umani a scopo di sfruttamento sessuale"*, Roma, 6-7 dicembre 1996;
- ◆ *Atti del Convegno "La tratta delle donne ci interroga"*, Bologna, aprile-maggio 1998;
- ◆ *Augusta's Way, Safe sex*, a cura di Tampep Italy, Settembre 1993;
- ◆ Bagnara P., *Violenza familiare, prevenzione e trattamento*, Franco Angeli, Milano, 1999;
- ◆ Boneschi Marta, *Senso. I costumi sessuali degli italiani dal 1880 a oggi*, Mondadori, Milano, 2000, pp. 361;
- ◆ Bressan Nicoletta, *Sulla loro pelle. Il dramma della prostituzione infantile nel mondo. Una denuncia per vincere l'indifferenza*, Gabrielli Editore, Verona, 1999;

- ◆ Bucciarelli C., Adolescenti: quale relazione educativa? , in Dossier monografico: in strada con bambini e ragazzi, Istituto degli innocenti, Firenze, 1999 p. 83;
- ◆ Campedelli M., Oltre l'adolescenza. Per una cittadinanza degli adolescenti , in centro Studi e Ricerche del Gruppo Abele (a cura di), Politiche e Progetti per gli adolescenti, Ministero dell'Interno, Edizioni Gruppo Abele, Torino, 1994;
- ◆ Cancrini L., L'operatività di strada come metodo, in Progetto Capodarco, Roma 1995;
- ◆ Candia Giuliana, Carchedi Francesco, Castelli Vincenzo, Da vittime a cittadine. Percorsi di uscita dalla prostituzione e buone pratiche di inserimento sociale e lavorative, Ediesse, Roma, 2001, pp. 252 ;
- ◆ Carchedi Francesco, Picciolini Anna, Mottura Gianni (a cura di), I colori della notte. Migrazioni, sfruttamento sessuale, esperienze di intervento sociale, Franco Angeli, Milano, 2000, pp. 409
- ◆ Censis "I comportamenti sessuali degli Italiani: falsi miti e nuove normalità", Roma, 2000;
- ◆ Censis *Project Against Child Sexual Exploitation, gennaio -giugno 1998.*;
- ◆ Censis, "Tratta e sfruttamento sessuale: l'indagine presso gli operatori in Italia", ricerca condotta nel quadro del progetto Pace (*Project Against Child Sexual Exploitation*), Roma, 1999 ;
- ◆ Centro nazionale di documentazione e analisi per l'infanzia e l'adolescenza, "Le violenze sessuali sui bambini: lo stato di attuazione della legge 269/98", in "Questioni e documenti", n. 19, Firenze, 2001;
- ◆ Cicone Enzo, Romani Pierpaolo, Le nuove schiavitù. Il traffico degli esseri umani nell'Italia del XXI secolo, Editori Riuniti, Roma, 2002, pp. 199;
- ◆ Colombo Svevo M. Paola, *Il ritorno della tratta di esseri umani*, in *Aggiornamenti Sociali*, 7-8/96, pagg. 559-574;
- ◆ Comitato dei ministri europei, Raccomandazione N. (2000) 11 sulla lotta alla tratta di esseri umani a fini di sfruttamento sessuale, Cittadini in crescita, n. 2-3, 2000, pp. 322-327 ;
- ◆ Comitato Per I Diritti Civili Delle Prostitute, *Analisi sulla prostituzione e soluzioni possibili*, documenti 1994;

- ◆ Commissione interministeriale art. 18, “Analisi conclusiva dei dati relativi al monitoraggio dei progetti di protezione sociale art. 18”, Roma, 2001;
- ◆ Concetti Gino, Gli orrori della prostituzione, Edizioni Vivere In, Roma, 2000;
- ◆ Da Pra Mirta, *Ragazze di vita*, Editori Riuniti, 1996;
- ◆ Dal documento conclusivo “*The Yokohama Global Commitment*”, 20.11.2001 redatto al termine del Secondo congresso mondiale contro lo sfruttamento sessuale dei bambini;
- ◆ Dalla relazione finale dell’ International Organization for Migration (IOM), “*Trafficking in Women to Italy for Sexual Exploitation*”, Budapest, giugno, 1996;
- ◆ De Gennaro G., Audizione davanti al Comitato Schengen in materia di tratta degli esseri umani, Roma, 17 ottobre 2000;
- ◆ De Gennaro G., Intervento al Convegno internazionale “*Traffico di esseri umani. Alla ricerca di nuove strategie*”, 25 ottobre 2000, Roma;
- ◆ De Rosa Giuseppe, I nuovi schiavi del nostro tempo: le donne e i bambini, *La civiltà cattolica*, n. 3593, 2000, pp. 431-443 ;
- ◆ De Rosa Giuseppe, La prostituzione oggi in Italia, *La civiltà cattolica*, n. 3482, 1995, pp. 179-188 ;
- ◆ De Rosa Giuseppe, Una tragedia silenziosa del nostro tempo. Lo sfruttamento dei bambini, *La civiltà cattolica*, n. 3526, 1997, pp. 333-344 ;
- ◆ De Stoop Chris, *Trafficienti di donne*, Edizioni Gruppo Abele, Torino, 1997;
- ◆ Del Colle Beppe, Le lucciole venute dall'est, *Famiglia oggi*, n. 4, 1998, pp. 74-75;
- ◆ Demetrio D., Quale educazione, quale prevenzione? Per un patto pedagogico tra le generazioni, in AA.VV. *Il lavoro di strada*, Edizioni Gruppo Abele, Torino 1995;
- ◆ Eurispes, “2° Rapporto Nazionale sulla condizione dell'infanzia, della preadolescenza e dell'adolescenza”, Roma, 2002;
- ◆ Eurispes, “Rapporto Italia 2001”, Roma, 2001;
- ◆ Finelli Manuel, Minorenni in vendita in una democrazia in transizione: lo sfruttamento sessuale con finalità commerciali dell'infanzia moldava, *Cittadini in crescita*, n.1, 2002, pp. 307-317
- ◆ Fontana Bruno, Plescia Nadia, *Italia squillo. Il turpe mercato dei minorenni. Un viaggio nel mondo della perversione sessuale*, M.I.R., Firenze, 2000;

- ◆ Garatto - Olivero, *Immigrati. La sfida di una società multietnica*, Piemme - Caritas, 1995 ;
- ◆ Gruppo di lavoro italiano per la Convenzione sui diritti del fanciullo, Raccomandazioni contenute nel rapporto supplementare alle Nazioni unite su “I diritti dell’infanzia e dell’adolescenza in Italia. La prospettiva del terzo settore”, Save The Children, Roma, 2001;
- ◆ International Labour Office, *Economic incentives for children and families to eliminate or reduce child labour*, Ginevra, 1996;
- ◆ International Labour Office, *Statistical information and monitoring programme on child labour (Simpoc)*, a cura dell’International Programme on the Elimination of child labour (IPEC) and Bureau of Statistics (STAT), Ginevra, 2000;
- ◆ Lee, M. & O'Brien, R. 1995. *The Game's Up: redefining child prostitution* London: Children's Society;
- ◆ Lodeserto Cesare, *Ragazze in schiavitù: immigrazione clandestina, sfruttamento della prostituzione e bambini*, *Minori giustizia*, n. 2, 2000, pp. 129-137 ;
- ◆ Moro C.A. , *Manuale di diritto minorile*, III edizione Zanichelli editore, Bologna,2002;
- ◆ Moroli E.-Sibona R., *Schiave d'occidente*, editrice Mursia, Milano 1999;
- ◆ Moyersoen Joseph, "Norme contro lo sfruttamento della prostituzione, della pornografia e del turismo sessuale in danno ai minori, quali nuove forme di riduzione in schiavitù". Legge n. 269 del 3 agosto 1998, *Maltrattamento e abuso all'infanzia*, n. 2, 1999, pp. 115-122;
- ◆ Olivero Fredo, *Un mondo che attraversa il mondo. La tratta delle donne straniere immigrate in Italia, rapporto per la Conferenza di Vienna*, giugno 1996;
- ◆ Parsec - Università di Firenze, “Il traffico delle donne immigrate per sfruttamento sessuale: aspetti e problemi. Ricerca ed analisi della situazione italiana”, aprile 1996;
- ◆ Parsec,Università di Firenze, atti del convegno “La tratta delle donne ci interroga”,Bologna ,aprile-maggio 1998;
- ◆ *Project Against Child Sexual Exploitation, gennaio -giugno 1999;*
- ◆ Rapporti di ricerca Censis, “Sfruttamento sessuale e minori. Nuove linee di tutela”, ricerca condotta nel quadro del progetto Pacse (*Project Against Child Sexual Exploitation*), Roma, 1998;

Sitografia

-  [archivio/statistiche/2rieurispes.pdf](#) ;
-  [europa.eu.int/comm/justice_home/](#);
-  [isd.olografix.org](#);
-  [project/stop_fr.htm](#);
-  [www.anfaa.it/](#);
-  [www.aretusa.net](#);
-  [www.centrodonnalisa.it](#) ;
-  [www.comune.roma.it/dipsociale](#);
-  [www.ecpat.it/](#);
-  [www.edscuola.it/](#);
-  [www.manitese.it/](#) ;
-  [www.minori.it](#) ;
-  [www.pacse.censis.it/pacse/](#) ;
-  [www.parlamento.it](#);
-  [www.senato.it](#);
-  [www.stranieri.it](#);
-  [www.tdhitaly.org](#);
-  [www.uncjin.org/](#) ;
-  [www.unicef.it](#);
-  [www.unicef.org](#);
-  [www.zeromania.com](#);